Conto corrente con la posta — **Anno 82° — Numero 206**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 2 settembre 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 871.

Modificazione dell'art. 108 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

In temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 108 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, per tutta la durata della guerra e fino ad un anno dopo la conclusione della pace, gli alloggi cooperativi a contributo statale che si rendano disponibili prima della stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, dovranno essere messi in opzione con precedenza assoluta a vedove e congiunti di caduti in guerra che abbiano la pensione e siano in possesso degli altri requisiti di legge. A tal fine la segnalazione degli alloggi disponibili dovrà essere fatta con le indicazioni necessarie dalla cooperativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio assistenza reduci e famiglie di caduti in guerra — la quale, non oltre sessanta giorni, potrà indicare alla cooperativa stessa l'eventuale nuovo assegnatario.

Trascorso infruttuosamente detto termine, la cooperativa procederà alla istruttoria secondo le disposizioni contenute nell'art. 108 del citato testo unico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 872.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 marzo 1941-XIX, n. 219, che apporta modificazioni all'art. 218 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, già modificato dall'art. 2, n. 6, della legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902, concernente il Tribunale delle prede.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 marzo 1941-XIX, n. 219, che apporta modificazioni all'art. 218 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, già modificato dall'art. 2, n. 6, della legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902, concernente il Tribunale delle prede.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO 28 maggio 1941-XIX, n. 873.

Norme per l'avanzamento dei militari in congedo che esplicano attività di istruttori pre e post-militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 705, che dichiara l'obbligo della prestazione gratuita per l'istruzione premilitare e per l'inquadramento dei reparti della G.I.L.;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro Segretario del Partito e coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Comandi federali della G.I.L. segnalano, due mesi prima dell'inizio dei corsi premilitari, ai competenti Comandi di distretto militare della rispettiva zona, le località nelle quali vi è deficienza di istruttori, indicando il numero, il grado, l'arma e la specialità degli istruttori occorrenti.

I Comandi di distretto scelgono detti istruttori (ufficiali inferiori di complemento, sottufficiali, graduati di truppa e specializzati) tra i militari in congedo illimitato del Regio esercito (esclusi i CC. RR.), vincolati all'obbligo del servizio post-militare, che non abbiano superato il 40° anno di età e che siano residenti nelle località indicate, tenendo presente che la scelta deve cadere su elementi idonei disponibili, iscritti al P.N.F. e che abbiano prestato, complessivamente, non meno di sei mesi di effettivo servizio alle armi.

Per la G.I.L.E. gli istruttori saranno fatti affluire nei centri ove sarà possibile svolgere i corsi.

Art. 2.

I Comandi di distretto dànno, tempestivamente, comunicazione scritta agli interessati dell'incarico loro affidato, ritirandone ricevuta.

Di tale comunicazione i Comandi di distretto dànno in pari tempo conoscenza ai Comandi di zona militare ed ai Comandi federali della G.I.L. o della G.I.L.E.

Art. 3.

I sottufficiali, i graduati di truppa e gli specializzati indicati nei precedenti articoli godono dei benefici di cui ai successivi articoli 5, 7, 8.

Art. 4.

Gli stessi benefici sono estesi agli istruttori premilitari tratti dagli ufficiali inferiori, dai sottufficiali e dai militari della M.V.S.N., della G.I.L. e della G.I.L.E., muniti di brevetto di istruttori premilitari e che siano militari in congedo illimitato del Regio esercito, nonchè a quei militari in congedo illimitato del Regio esercito i quali, essendo tenuti alla prestazione del servizio per obblighi post-militari, prestano la loro opera di istruttori volontariamente e cioè senza alcuna segnalazione o richiamo da parte delle competenti autorità preposte alla istruzione pre e post-militare.

L'estensione dei benefici di cui al comma precedente è in ogni caso subordinata alla condizione che i militari in congedo illimitato abbiano prestato complessivamente non meno di sei mesi di effettivo servizio alle armi, come è prescritto dall'art. 1.

I Comandi federali della G.I.L. o della G.I.L.E. ed i Comandi della M.V.S.N. sono tenuti a comunicare in tempo utile i nominativi dei militari di cui al presente articolo al competente distretto militare, il quale esamina la loro posizione e fa le opportune segnalazioni qualora ostino ragioni disciplinari o di accertata inidoneità fisica ad incondizionato servizio.

I predetti Comandi comunicheranno altresì al distretto militare la data sotto la quale il personale di cui al presente articolo, nonchè quello contemplato all'art. 1, inizia il servizio o ne cessa.

Art. 5.

I sottufficiali, graduati di truppa o specializzati, impiegati come istruttori o per l'inquadramento dei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E., sono dispensati dai richiami alle armi per istruzione disposti nell'anno in cui essi sono stati chiamati a prestare la loro opera.

Art. 6.

Al termine del ciclo annuale d'istruzione, a norma dei §§ 35 e 16 del regolamento per i documenti caratteristici, le autorità che sovraintendono ai corsi pre o post-militari, compilano rapporti informativi da allegarsi ai libretti personali degli ufficiali interessati, in sostituzione di quelli prescritti per gli ufficiali che frequentano i corsi di istruzione stabiliti ai fini dell'avanzamento.

Art. 7.

A norma dell'art. 4 della legge 18 aprile 1940-XVIII, numero 705, è istituito l'avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei militari di truppa in congedo, che abbiano esercitato lodevolmente e, per i periodi di tempo prescritti dal successivo art. 8, le funzioni di istruttore premilitare e post-militare o di addetti all'inquadramento dei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E.

Art. 8.

Possono conseguire l'avanzamento al grado superiore soltanto quei militari che abbiano prestato la loro opera di istruttore o di addetti all'inquadramento dei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E. per i periodi di tempo sottoindicati:

— un corso per la promozione da soldato a caporale, da caporale a caporal maggiore, da caporal maggiore a sergente;

— due corsi per la promozione diretta al grado di sergente dei soldati e caporali in congedo provvisti di un diploma o licenza di una scuola media inferiore;

— due corsi per la promozione da sergente a sergente maggiore;

— due corsi per la promozione da sergente maggiore a maresciallo ordinario;

— un corso per la promozione da maresciallo ordinario a maresciallo capo;

— un corso per la promozione da maresciallo capo a maresciallo maggiore.

Le promozioni a sergente maggiore ed ai gradi di maresciallo hanno luogo immediatamente dopo quelle dei pari gradò in servizio continuativo, aventi pari anzianità, ma che abbiano conseguito la promozione ad anzianità.

Le promozioni nei gradi di truppa e a sergente debbono essere effettuate senz'altro non appena compiuto l'anno di istruzione o di servizio nei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E.; l'anzianità nel nuovo grado deve corrispondere alla data di chiusura del corso (ultimo giorno).

I sottufficiali e militari di truppa in congedo che prestano servizio quali istruttori pre o post-militari o nei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E., possono conseguire soltanto per tale titolo una promozione.

Art. 9.

Al termine dei periodi di istruzione i comandanti delle sezioni premilitari e post-militari compilano un rapporto informativo per ciascun sottufficiale e militare, che, a senso delle disposizioni sopra indicate possa essere preso in esame per l'avanzamento al grado superiore nel Regio esercito.

Il compilatore del rapporto deve rivestire, nell'esercito, grado di ufficiale e comunque superiore a quello del giudicando. Non verificandosi tale condizione, la compilazione del rapporto stesso è devoluta ad altra autorità preposta allo svolgimento dei corsi premilitari, risalendo di uno o più gradi nella scala gerarchica.

Tale rapporto — annotato possibilmente da una delle autorità superiori a quella che lo ha compilato (capo ufficio militare o vice comandante federale), e dal comandante federale, il quale deve esprimere, comunque come ultimo revisore, il preciso giudizio d'idoneità — è trasmesso al Comando del distretto militare competente, che provvede a compilare lo specchio d'avanzamento, sulla base delle risultanze del rapporto informativo, dei precedenti di servizio e delle informazioni riservate sulla condotta morale e politica del giudicando.

Il rapporto di cui al presente articolo deve essere inoltrato dai Comandi competenti subito dopo la chiusura dei corsi e, comunque, non oltre un mese dal termine dei corsi stessi.

Art. 10.

Le autorità incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento sono le seguenti:

a) nei riguardi dei soldati, caporali, caporali maggiori e sergenti, esprime il giudizio di 1° grado un ufficiale superiore del distretto militare. Il giudizio di 2° grado e decisivo spetta al comandante del distretto;

b) nei riguardi dei sergenti maggiori e dei marescialli, esprimono i giudizi di 1° e 2° grado rispettivamente il comandante del distretto militare e il comandante della zona militare.

Art. 11.

Le promozioni fino al grado di sergente maggiore sono effettuate con determinazione del comandante del distretto militare — anche se trattasi di militari che, nel frattempo, sia-

no stati, per qualsiasi motivo, richiamati in servizio nel Regio esercito — e sono annotate nella matricola degli interessati. Le promozioni ai gradi di maresciallo sono effettuate con decreto Ministeriale.

Art. 12.

Nei giorni in cui prestano servizio in qualità di istruttori, gli ufficiali vestono l'uniforme di marcia.

I sottufficiali e i graduati di truppa addetti all'inquadramento dei reparti premilitari indossano la sopravveste che verrà fornita dal Comando della G.I.L. e sulla quale verranno applicati i distintivi del grado rivestito nel Regio esercito.

I sottufficiali e graduati di truppa addetti all'inquadramento dei reparti G.I.L. indossano l'uniforme dell'organizzazione con applicati i distintivi di grado rivestito nel Regio esercito.

I sottufficiali e i graduati di truppa addetti ai reparti della G.I.L.E. prestano servizio con l'uniforme dell'organizzazione sulla quale verranno applicati i distintivi di grado che in essa rivestono.

Art. 13.

Sui fogli matricolari degli interessati debbono essere apposte da parte del distretto di appartenenza le seguenti variazioni:

a) richiamato alle armi senza assegni quale istruttore pre o post-militare o per inquadramento reparti G.I.L. (o G.I.L.E. . . . . . .) . . . . . . lì . . . . . (data inizio corso o data di inizio del servizio presso i reparti della G.I.L. o della G.I.L.E.);

b) collocati in congedo per fine corso lì . . . . (data di cessazione del corso o data di cessazione del servizio presso i reparti della G.I.L. o della G.I.L.E.);

c) promosso al grado di (caporale, caporal maggiore ecc.) ai sensi dell'art. 7 del Regio decreto n. . . . . . del . . . . in base a determinazione del comandante del distretto di leva . . . . (oppure decreto Ministeriale se trattasi di promozioni nei gradi di maresciallo), con anzianità . . . . (data di chiusura del corso per le promozioni fino al grado di sergente maggiore, ovvero per i gradi di maresciallo quella stabilita nel decreto Ministeriale).

Art. 14.

Il servizio prestato quale istruttore premilitare e post-militare è valido, anche ai fini dell'avanzamento, come servizio prestato senza assegni nel Regio esercito per i soli giorni di servizio effettivo.

Art. 15.

Quando si verifica un fatto costituente reato nelle condizioni e nei periodi indicati dalla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, e dall'art. 5 della legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 705, i comandanti federali della G.I.L. o della G.I.L.E. ed i comandanti di legione della M.V.S.N. ne riferiranno subito alla competente autorità militare o consolare trasmettendole i documenti che comprovano l'esistenza del reato.

Se trattasi di fatti per la punibilità dei quali, a termini di legge, non è necessaria la richiesta, dette autorità dànno contemporaneamente notizia al competente Regio avvocato militare, se il reato è preveduto dalla legge penale militare, e anche quando sia connesso ad un reato comune o siavi concorso di estranei alle Forze armate dello Stato; in ogni altro caso ne dànno notizia al procuratore del Re del luogo.

In caso di reato soggetto alla giurisdizione militare, il Regio avvocato militare competente dà, quando occorra, le istruzioni e le direttive per l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 16.

La richiesta delle predette autorità militari o consolari indicate nell'art. 5 della legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 705, deve contenere espressamente domanda intesa a promuovere l'azione penale contro la persona o le persone e per i reati che ne formano oggetto.

La richiesta è redatta in forma di rapporto ed è diretta alla competente autorità giudiziaria, secondo che il reato commesso sia di competenza dell'autorità giudiziaria militare o di quella ordinaria.

Alla richiesta, che deve enunciare le circostanze del reato, sono uniti gli atti dell'esperita inchiesta preliminare e copia del foglio matricolare o, trattandosi di ufficiale, copia dello stato di servizio, con la menzione delle punizioni disciplinari riportate.

Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche per i casi in cui, a termine dell'art. 5 della legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 705, le autorità militari o consolari procedono, mediante rapporto, a denuncia per reati diversi da quelli per i quali devono presentare richiesta.

Art. 17.

Sono abrogati il decreto interministeriale 8 dicembre 1936 contenente le norme esecutive del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, sulla disciplina dell'opera degli istruttori premilitari e post-militari, e il decreto interministeriale 1° dicembre 1939-XVIII che apporta al predetto alcune modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, foglio 83. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 giugno 1941-XIX, n. 874.

Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1556, modificato e convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, e del Ministro per le finanze, di intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministra-

zioni, composto di 74 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, e dai Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per i lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI — GORLA

Visto, il *Guardasigilli:* GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 103. — MANCINI

Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

TITOLO I.

DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI.

Art. 1.

Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le indennità, i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica, comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro funzionari, impiegati, salariati, pensionati, ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.

Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale della Casa Reale Imperiale, del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 2.

Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonchè le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato ed altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o salariato;

3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle provincie ed ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2 e 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato e, quando concorrano anche le cause di cui al n. 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute.

Art. 3.

Per gl'impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensione ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale capo dell'ufficio.

Per il personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona del Direttore generale.

Art. 4.

Per gl'impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, diversi dalle amministrazioni dello Stato, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso l'amministrazione dalla quale gl'impiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la legale rappresentanza.

Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle indennità che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza si eseguono presso l'amministrazione che conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante.

Art. 5.

Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato ed altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni.

I funzionari del ruolo diplomatico e consolare e quelli del ruolo direttivo degli uffici commerciali all'estero non hanno tale facoltà.

Per il personale del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni valgono le norme speciali stabilite dai Consessi medesimi.

TITOLO II.

DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DELLO STATO.

Art. 6.

Gli impiegati civili e militari e i salariati delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza.

I prestiti possono essere contratti soltanto per periodi di cinque o dieci anni, salva l'applicazione dell'art. 14.

Art. 7.

La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza.

Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti.

Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra o per la causa nazionale, oppure decorati al valore militare o muniti del brevetto della marcia su Roma o squadristi o fascisti ante marcia.

Art. 8.

Si considerano impiegati militari ai sensi dell'art. 6:

a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza e degli altri corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato; gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo;

b) i sottufficiali in servizio continuativo delle armi e dei corpi sopra indicati, aventi grado di maresciallo maggiore, maresciallo capo e maresciallo ordinario e parificati;

c) gli agenti di custodia degli stabilimenti di prevenzione e di pena aventi grado di comandante e di capo guardia di prima e seconda classe.

Art. 9.

Possono contrarre prestiti mediante cessione di quote di stipendi, nei limiti particolari che saranno appresso indicati, anche gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza e degli altri corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, i quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato allo stipendio e con diritto a computare anche il periodo di durata di tali posizioni nel servizio utile per il futuro assegno di riposo.

Art. 10.

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche:

a) al personale della Amministrazione della Casa Reale Imperiale;

b) al personale della R. Accademia d'Italia;

c) al personale dell'Istituto centrale di statistica;

d) al personale degli Archivi notarili;

e) ai segretari comunali.

Art. 11.

Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì al personale retribuito sui bilanci propri dei Regi istituti di istruzione universitaria e dei Regi istituti di istruzione media e di istruzione classica, artistica, scientifica, magistrale e tecnica costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a norma dell'art. 18 e tali enti effettuino regolarmente i versamenti.

Art. 12.

Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la facoltà di contrarre prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario è regolata dalle leggi che lo riguardano.

Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni del presente titolo.

Art. 13.

Il salario degli operai dello Stato è considerato, ai fini dell'art. 6, fisso e continuativo anche se corrisposto per le sole giornate lavorative o di effettiva prestazione di opera.

La somma cedibile sui salari degli operai dipendenti dallo Stato è ragguagliata al prodotto del salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del prestito, moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.

Art. 14.

Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario anche gli impiegati e salariati assunti o confermati in servizio con contratto a tempo determinato, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due anni nei casi contemplati dal secondo o terzo comma dell'art. 7, ed abbiano un contratto di durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad essi il diritto a un trattamento di quiescenza od altro equivalente.

La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso.

Art. 15.

Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell'art. 6, le pensioni o indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono; gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti di assicurazione, ai quali i cedenti siano iscritti in dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro.

Art. 16.

Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato e degli altri enti indicati negli articoli 10 e 11, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione legalmente esercenti nel Regno, gli istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo o in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.

Art. 17.

E' costituito presso il Ministero delle finanze il « *Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato* » amministrato, con gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

L'ispettore generale preposto all'ispettorato ha la rappresentanza legale del Fondo.

Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria.

Il Fondo è destinato:

1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 16 contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia;

2) a concedere prestiti diretti verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati e salariati dello Stato e degli altri enti indicati negli articoli 10 e 11, nei casi di accertate necessità familiari, entro i limiti delle disponibilità liquide di ciascun esercizio.

I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo.

Art. 18.

Salvo quanto è disposto per i segretari comunali nell'articolo seguente, agli impiegati civili e militari dello Stato e degli enti indicati negli articoli 10 e 11, è ritenuto ogni mese, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire dello stipendio lordo mensile.

Ai salariati dello Stato e degli altri enti sopra indicati è ritenuto, a favore del Fondo, ogni mese, sul salario, un contributo di centesimi cinquanta.

I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata liquidazione.

L'azione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui fu eseguita la indebita ritenuta.

La restituzione avviene senza interessi.

Art. 19.

Per i segretari comunali, i contributi al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono stabiliti nella misura di centesimi dodici per ogni cento lire dello stipendio lordo.

Il contributo è dovuto da ciascun comune sulla base dello stipendio iniziale del grado di segretario previsto dalla legge comunale e provinciale in rapporto al numero degli abitanti, anche quando il segretario abbia grado diverso da quello previsto in rapporto alla popolazione, ovvero il comune sia unito in consorzio con altri o si avvalga dell'opera del segretario di altro comune.

Il contributo è dovuto per l'intero anno ed è indipendente dalla persona del titolare, nonchè dalle circostanze che il titolare si trovi in posizione di aspettativa o disponibilità, senza stipendio o con stipendio ridotto, ovvero il posto sia vacante, od occupato da un reggente o supplente con stipendio ridotto.

Il comune ha diritto di rivalsa verso il segretario comunale; ma rimane a carico del comune il contributo o la parte del contributo sullo stipendio o parte dello stipendio non corrisposti per vacanza del posto, disponibilità, aspettativa o qualsiasi altro motivo.

Valgono per i contributi del presente articolo le disposizioni contenute negli ultimi due comma dell'articolo precedente.

Art. 20.

I contributi a carico degli impiegati civili e militari retribuiti sul bilancio dello Stato sono versati dalle singole amministrazioni centrali al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, all'inizio dell'esercizio finanziario, in ragione dei quattro quinti del loro importo globale calcolato sugli stanziamenti di bilancio per stipendi.

La residua parte è calcolata e versata in base agli stipendi effettivamente pagati, secondo le risultanze del bilancio consuntivo della spesa.

Per i salariati dello Stato e per gli impiegati e i salariati degli enti di cui agli articoli 10 e 11, eccettuati i segretari comunali, i contributi debbono essere versati a semestri posticipati, nei primi cinque giorni di gennaio e luglio.

Art. 21.

Per la riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato emette, entro l'aprile di ogni anno, un ruolo generale collettivo per l'anno solare in corso, a carico dei comuni di ogni provincia. Il ruolo è reso esecutivo dal prefetto e trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro per la riscossione presso la sezione di Regia tesoreria provinciale.

Contemporaneamente è trasmesso a ciascun comune un estratto del ruolo, con l'indicazione del contributo a suo carico; il comune deve versarne l'importo in unica soluzione nel mese di giugno.

Per la riscossione dei contributi non iscritti nei ruoli generali possono essere emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il cui importo deve essere versato dai comuni debitori entro il mese successivo a quello della notificazione dell'estratto del ruolo.

Art. 22.

I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli istituti di cui all'art. 16 debbono risultare da contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le modalità e nelle forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano col provvedimento dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato che approva il contratto e concede la garanzia.

La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della somministrazione del mutuo, purchè tale somministrazione sia eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia ed in persona del cedente, escluso qualunque avente causa.

Art. 23.

La concessione dei prestiti sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è deliberata da un Comitato costituito da cinque membri effettivi e cinque supplenti, designati rispettivamente dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per le associazioni fasciste dei dipendenti dello Stato, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale del Ministero delle finanze e dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato per le finanze o, in mancanza, dal capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Esso delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Dopo l'estinzione del debito di cui al primo comma dell'art. 74 il membro designato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti cesserà di far parte del Comitato.

Il Comitato valuta la possibilità ed opportunità di concedere il prestito in relazione alle disponibilità del Fondo ed alle condizioni del richiedente. Le deliberazioni del Comitato sono insindacabili nel merito.

La somministrazione del prestito deve essere fatta al mutuatario in persona propria, escluso qualunque avente causa.

La morte del mutuatario prima che la somministrazione sia eseguita risolve la concessione.

Art. 24.

Quando all'impiegato o salariato mancano, per conseguire il diritto al collocamento a riposo a norma delle disposizioni in vigore, meno di cinque anni nel caso di cessione per un quinquennio o meno di dieci anni nel caso di cessione per un decennio, la quota mensile di stipendio o salario ceduta non può superare i quattro quinti del massimo cedibile a norma dell'art. 5.

La medesima riduzione della quota massima cedibile è sempre applicata nelle cessioni quinquennali o decennali fatte da ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario e da ufficiali nelle speciali posizioni di cui all'art. 9.

Non possono contrarre prestiti verso cessione decennale gl'impiegati che abbiano compiuto o compiano il sessantesimo anno di età entro il mese successivo a quello in cui dovrebbe concedersi il prestito. Tale limite è elevato al sessantacinquesimo anno per i funzionari dei quali il collocamento a riposo sia previsto dalla legge al settantesimo anno di età.

Non possono contrarre prestiti verso cessione decennale i salariati che, nel termine indicato dal precedente comma, abbiano compiuto o compiano cinquantacinque anni di età se uomini e cinquanta se donne.

Art. 25.

Non possono ottenere la garanzia di cui al n. 1 o i prestiti diretti di cui al n. 2 dell'art. 17:

1) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana costituzione fisica;

2) gl'impiegati che abbiano compiuto o compiano il sessantacinquesimo anno di età entro il mese successivo a quello in cui la garanzia o il prestito diretto dovrebbe concedersi ed i salariati che, nello stesso termine, abbiano compiuto o compiano sessanta anni di età se uomini e cinquantacinque se donne;

3) coloro che non dimostrino di avere già adempiuto agli obblighi di leva o che, anche temporaneamente e per qualsiasi ragione, non prestino servizio effettivo. La disposizione non si applica a chi si trovi in regolare congedo nonchè agli ufficiali nelle posizioni speciali indicate nell'art. 9.

L'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato può negare il prestito diretto, come anche la garanzia, quando si preveda prossima la cessazione dal servizio, o sia in corso procedimento disciplinare a carico del richiedente ed in ogni altro caso in cui ritenga e giudichi insindacabilmente che la concessione della garanzia o del prestito diretto esporrebbe il Fondo a rischi eccezionali.

Art. 26.

Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo, l'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi degli articoli 24 e 25, la limitazione o il diniego della concessione del prestito diretto o della garanzia, può revocare la concessione stessa.

Art. 27.

Gli interessi dovuti agli istituti mutuanti sono liquidati col metodo a scalare, al tasso del quattro per cento nel caso di prestiti concessi sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e al tasso contrattuale nel caso di prestiti concessi da altri istituti. Gli interessi sono trattenuti in anticipo, all'atto della somministrazione del mutuo.

La estinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito è somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi, si considera iniziata dal primo giorno del terzo mese.

Art. 28.

Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito garantito o concesso direttamente sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, si trattengono in anticipo a favore del Fondo:

a) una somma calcolata in ragione di 0,50 per cento, per spese di amministrazione;

b) un premio compensativo dei rischi della operazione pari al 2 per cento per i prestiti estinguibili in cinque anni ed al 4 per cento per i prestiti estinguibili in dieci anni.

Art. 29.

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o dagli altri istituti.

Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione.

Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile.

Art. 30.

Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere versate all'istituto cessionario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.

Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul bilancio dello Stato e cessionario sia il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dette quote sono versate in una sola volta per ciascun esercizio finanziario, nel mese di gennaio, salvo rimborso da parte del Fondo delle quote o parti di quote che in seguito risultassero non dovute.

Art. 31.

I comuni hanno l'obbligo di trattenere mensilmente la quota di stipendio ceduta dai segretari comunali e di versarla all'ente cessionario nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce.

Qualora il versamento non sia stato effettuato per mancato pagamento dello stipendio, l'ente cessionario può richiedere al prefetto di promuovere i provvedimenti di cui agli articoli 242 e 243 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Qualora il versamento non sia stato effettuato per omissione dei provvedimenti necessari alla esecuzione della cessione, l'ente cessionario può esperire azione tanto contro il Comune, quanto contro il segretario comunale e il podestà, responsabili in proprio e solidalmente.

Art. 32.

Se il comune non esegue il pagamento delle somme dovute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nei termini di cui ai precedenti articoli 21 e 31, l'esattore delle imposte dirette, dietro ordine dell'Intendenza di finanza, deve ritenerne l'ammontare sulla prima rata bimestrale della sovrimposta comunale o, quando questa non sia disponibile

per deleghe od impegni legali preesistenti e prevalenti, sulla prima rata degli altri proventi comunali dei quali sia affidata la riscossione all'esattore. Le somme ritenute devono essere versate immediatamente al Fondo créditore.

In mancanza di fondi in cassa, l'esattore deve anticipare le somme necessarie percependone, a carico del comune, l'interesse in misura uguale al tasso ufficiale di sconto.

Se l'esattore non esegue l'ordine di ritenuta o ritarda il versamento, si procede contro di lui a termini delle disposizioni relative alla riscossione delle imposte dirette, per mezzo della Intendenza di finanza.

Le indennità di mora a carico dell'esattore vanno a beneficio del Fondo.

Se l'esattoria delle imposte dirette è sprovvista di titolare, oppure l'esattore non ha in riscossione rendite o proventi del comune liberi da vincoli e in misura sufficiente, l'Intendenza di finanza dispone che sulle somme dovute dal comune sia liquidato l'interesse di mora al saggio legale dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Art. 33.

Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dell'articolo 17 il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assume i seguenti rischi:

a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;

b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione, indennità od altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito;

c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta.

Il Fondo ha facoltà di adempiere l'obbligo della garanzia corrispondendo mensilmente la quota o parte di quota di stipendio o salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilità di trattenuta ovvero riscattando la cessione con l'abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario.

Il Fondo, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per conto di lui, liquida a proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse al saggio originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto ed al saggio legale civile dopo tale scadenza.

Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo ricupera le somme pagate per conto del cedente, cogli interessi, mediante il corrispondente prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva la facoltà di cui all'art. 46.

Art. 34.

Gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono contenuti nei limiti del patrimonio del fondo stesso.

Art. 35.

Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo non possono avere altra garanzia che quella del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.

Art. 36.

Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita.

Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso la differenza con i relativi interessi è ricuperata dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facoltà di cui all'art. 46.

Art. 37.

Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario ceduta, che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla data della scadenza, produce interesse a favore dell'ente cessionario, allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato non corrisponde interessi sulle quote o parti di quote cedute che, per effetto della prestata garanzia, debba versare all'istituto cessionario.

Il Fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al cessionario gli interessi al saggio indicato nel primo comma, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si è verificato il fatto che ha determinato il riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire all'amministrazione del Fondo la denuncia del mancato pagamento, entro novanta giorni da quella data. In caso diverso gli interessi sono corrisposti a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della denuncia.

Art. 38.

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da errori od omissioni verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei relativi ammortamenti.

In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla quota ceduta, non può eccedere la metà dello stipendio o salario.

Art. 39.

Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla mediante il versamento dell'intero debito residuo.

In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, l'Istituto cessionario è tenuto a scontare l'interesse pel tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.

Nello stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art. 28, in relazione all'entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia.

Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato.

Art. 40.

E' vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che la precedente cessione sia stata estinta in anticipo, nel qual caso può esserne contratta una nuova purchè sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.

Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini pre-

visti nel precente comma, con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 24, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, fino a concorrente quantità, all'estinzione della cessione in corso.

Anche prima che siano decorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.

Art. 41.

In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contrario.

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato restituisce la quota del premio di garanzia a norma del terzo comma dell'art. 39.

L'istituto mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo.

L'obbligo della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione che l'istituto mutuante adempia all'estinzione della precedente cessione.

Art. 42.

Gli istituti autorizzati a concedere prestiti, alla fine di ogni mese e, in ogni caso, non oltre sessanta giorni dalla data della concessione della garanzia devono versare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato le ritenute eseguite a norma dell'art. 28 sull'importo dei mutui da essi concessi e garantiti dal Fondo. In caso d'inadempimento, l'obbligo della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito rimangono sospesi.

Art. 43.

Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per oggetto l'importo del prestito che l'Istituto mutuante corrisponde all'impiegato o salariato, verso cessione di quote di stipendio o salario.

Sono nulle del pari le procure e le delegazioni a riscuotere in qualsiasi forma rilasciate dall'impiegato o salariato per la riscossione dell'importo del mutuo.

Sono inefficaci, rispetto allo Stato ed agli altri enti dai quali i cedenti dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di stipendio o di salario cedute.

Art. 44.

Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.

La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.

Qualora la cessazione dal servizio, anzichè ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione.

Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art. 39.

Art. 45.

Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, ha diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'amministrazione dalla quale dipende, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato può stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.

Art. 46.

Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi altra causa, l'ammortamento di un prestito non può essere eseguito nelle condizioni prestabilite, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato che abbia concesso il prestito direttamente o lo abbia riscattato da altri istituti, oltre che con l'applicazione degli articoli 44 e 45, può ricuperare il suo credito, con privilegio, sugli eventuali emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà di procedere su gli altri beni del debitore.

Il Fondo si avvale della procedura coattiva stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Non si possono perseguire in nessun caso le indennità di buona uscita conferite dall'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato nonchè i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria ad impiegati e salariati dello Stato.

Art. 47.

La morte dell'impiegato o salariato debitore estingue ogni obbligazione verso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Art. 48.

I documenti che si producono per ottenere prestiti verso cessione di quote di stipendio o di salario e gli atti di notificazione delle cessioni sono esenti dalle tasse di bollo.

Le concessioni di mutui fatte dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono esenti dalla tassa di bollo e dalla formalità della registrazione. I redditi del Fondo mutuante sono esenti da ogni imposta.

I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati nell'art. 16 sono esenti dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla tassa di registro con la speciale aliquota del 0,40 per cento.

Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituti indicati nell'art. 16 sono soggette alla tassa di bollo e sono registrate con tassa da liquidarsi limitatamente alla somma per la quale si rilascia il documento.

Art. 49.

Il patrimonio del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è costituito:

a) dai crediti per le somme investite nella concessione di prestiti diretti o nei rimborsi e riscatti di cui all'art. 33;

b) dal valore dell'immobile adibito a sede dei servizi del Fondo e da quello dei beni mobili che ne costituiscono l'arredamento;

c) da titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

d) dal fondo di cassa risultante dalle disponibilità dei conti correnti di cui all'art. 51.

I risultati della gestione patrimoniale sono riassunti in apposito rendiconto, da allegarsi al bilancio consuntivo del Ministero delle finanze.

Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti concernenti le entrate in favore e i pagamenti a carico del Fondo ha luogo in sede di consuntivo.

Art. 50.

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato versa al Tesoro dello Stato, a titolo di contributi, distinte somme da determinarsi annualmente con la legge di bilancio per:

a) stipendi al personale di ruolo;

b) spese di stampati e di cancelleria;

c) spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista d'acqua e di energia elettrica ai locali sede della gestione del Fondo.

Lo stesso Fondo deve rimborsare integralmente al Tesoro le somme erogate per spese di liti, per il funzionamento del comitato di cui all'art. 23 e di eventuali commissioni, per indennità di viaggio e di soggiorno o per missioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al Fondo, per premi di operosità e rendimento al personale, per retribuzioni al personale avventizio e per altre spese di amministrazione.

Nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze sono iscritti appositi capitoli, sui quali vengono eseguiti i pagamenti per le suddette spese.

Nel bilancio dell'entrata dello Stato è iscritto uno speciale capitolo con stanziamento corrispondente al complesso di detti capitoli del bilancio della spesa, al quale il Fondo deve versare il complesso dei contributi e rimborsi suddetti.

Il Fondo versa annualmente al Segretario del Partito Nazionale Fascista, una somma pari al cinque per cento degli utili netti della gestione, quale concorso nelle spese delle colonie estive per i figli dei dipendenti dello Stato.

Il concorso di cui al precedente comma è liquidato sugli utili netti del precedente esercizio finanziario e deve essere versato non oltre il mese di aprile di ogni anno.

Art. 51.

E' istituito un conto corrente infruttifero presso la Regia tesoreria centrale, intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale affluiscono i versamenti dovuti al Fondo per contributi, premi compensativi dei rischi, quote di ammortamento di prestiti e per qualsiasi altro titolo. Dallo stesso conto corrente sono prelevate le somme occorrenti per somministrazione di prestiti concessi, riscatti di prestiti garantiti, concorsi e rimborsi e per ogni altro titolo.

Per rendere fruttifere le disponibilità liquide eccedenti il presumibile fabbisogno di un mese, il Fondo tiene aperto presso la Cassa depositi e prestiti un conto corrente fruttifero, al saggio dei depositi volontari presso la Cassa medesima. A tale conto affluiscono le eccedenze prelevate dal conto corrente infruttifero di cui al comma precedente e da esso si eseguono i prelevamenti a favore del tesoriere centrale, necessari per rifornire il conto corrente infruttifero.

Sui prelevamenti del conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti, il controllo della Corte dei conti viene esercitato in sede preventiva.

TITOLO III.

DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI NON DIPENDENTI DALLO STATO.

Art. 52.

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. 1 e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6.

Art. 53.

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sul contratto d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per il periodo di cinque o di dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per la indennità di licenziamento.

Art. 54.

Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati e salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art. 16.

Art. 55.

Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui venga meno, per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, la corresponsione dello stipendio o salario o dell'assegno di quiescenza.

Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.

Gli istituti che concedono prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle Società di assicurazione.

Art. 56.

Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto nel titolo stesso, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 14, 15, 24, 25, 30 primo comma, 39 primo e secondo comma, 40, 41 primo e terzo comma, 43, 44 e 48 comma primo, terzo e quarto, sostituendosi all'amministrazione dello Stato quella alla cui dipendenza l'impiegato o salariato cedente presta servizio.

Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti a termini del penultimo comma dell'art. 44, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o salariati indicati nell'art. 53, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro.

Non si possono perseguire le *indennità premio di servizio* conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali. Lo stesso divieto vale per i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati e salariati di cui al presente titolo.

Art. 57.

Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale degli istituti di istruzione contemplati nell'art. 11, quando detti istituti non abbiano assunta la obbligazione di far contribuire tutto il personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Art. 58.

Le norme di cui agli articoli 52, 53, 55 e 56 sono estese, in quanto applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, purchè la cessione sia fatta a società mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella rispettiva categoria.

TITOLO IV.

DELLA DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI, SALARI E PENSIONI, LE PIGIONI E LE QUOTE DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI.

Art. 59.

Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla metà dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.

La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito.

La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o società mutuanti, nonchè degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando con la polizza si sia ottenuto un mutuo destinato al pagamento del prezzo dell'alloggio.

Art. 60.

Le deleghe di cui al precedente articolo rilasciate da impiegati e salariati o pensionati delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo sono notificate all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale capo dell'ufficio, che ne dà comunicazione alle amministrazioni interessate, con le occorrenti istruzioni per la osservanza della legge.

Le deleghe rilasciate dai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono notificate all'amministrazione medesima, nella persona del Direttore generale.

Le deleghe rilasciate da dipendenti di altre amministrazioni od imprese pubbliche sono notificate ai capi delle amministrazioni od imprese medesime.

Art. 61.

Il Ministero dei lavori pubblici per le case economiche costruite dal Ministero stesso o dalla cessata Unione edilizia nazionale nei paesi colpiti da terremoti e non cedute ai comuni, le Amministrazioni dello Stato civili e militari per le case concesse ad uso di alloggio ai propri dipendenti, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per le case di loro proprietà, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la gestione propria e per quella del cessato Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, quando gli alloggi sono ceduti in proprietà, dati in affitto, concessi in uso ad impiegati, salariati o pensionati, riscuotono le quote del prezzo, le pigioni ed i canoni d'uso mediante ritenuta sugli stipendi, salari o pensioni, fino alla metà di tali emolumenti.

L'amministrazione creditrice delle quote del prezzo o pigioni o canoni d'uso notifica l'importo delle ritenute da eseguirsi mensilmente sugli stipendi, salari o pensioni, agli uffici ai quali compete ordinare il pagamento di tali assegni e, qualora si tratti di impiegati, salariati o pensionati statali, ne dà notizia anche all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

Art. 62.

Quando i soci di società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche finanziate dalla Cassa depositi e prestiti si rendono morosi nel versamento delle mensilità di ammortamento dei mutui, delle quote di manutenzione dei fabbricati e dell'importo dovuto per spese generali, la Cassa è autorizzata a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni, assegni nonchè sugli eventuali compensi o indennità straordinarie di qualunque specie.

La ritenuta concorre con eventuali precedenti vincoli e può superare la metà degli emolumenti suindicati.

Qualora l'assegnatario si sia reso moroso per due o più volte nel pagamento di quote di ammortamento e relativi accessori, la ritenuta può essere praticata in modo continuativo.

Quando si tratta d'impiegati, salariati o pensionati dello Stato, la Cassa depositi e prestiti dà comunicazione all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, della richiesta di ritenute rivolta alle singole amministrazioni.

Art. 63.

Le amministrazioni indicate nell'art. 61 possono procedere a carico dei debitori a norma dell'art. 62 quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile effettuare le ritenute o lo sia in modo insufficiente ed in tutti i casi di morosità.

Le stesse norme si applicano anche alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e alle cooperative di ferrovieri che, già finanziate da istituti di credito, ottengano in aggiunta altri mutui dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Questa, in caso di morosità degli assegnatari degli alloggi, è autorizzata ad avvalersi delle disposizioni predette anche per il ricupero delle somme, non escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti.

Art. 64.

La quota di stipendio, salario, o pensione delegata per pigione o prezzo di case popolari od economiche continua ad essere trattenuta nella misura stabilita anche nel caso di riduzione dell'emolumento, sempre che questa non ecceda il terzo dell'emolumento stesso.

In caso diverso la quota delegata è trattenuta fino al limite della metà dello stipendio, salario o pensione ridotti, salva all'ente creditore ogni azione su altri beni del debitore, per il ricupero delle parti di quote non percette.

Nei casi contemplati dagli articoli 62 e 63 la trattenuta continua ad essere operata nella misura stabilita, qualunque riduzione abbia subito l'emolumento.

Art. 65.

Sono inefficaci, rispetto allo Stato e agli altri enti debitori degli stipendi o salari e delle pensioni, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di detti assegni delegate o soggette a ritenuta per pagamento di prezzo, pigione o canone d'uso degli alloggi di cui al presente titolo,

TITOLO V.

DEL CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI.

Art. 66.

In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un solo istituto cessionario.

Art. 67.

Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.

Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta.

Art. 68.

Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma dell'art. 59 e la ritenuta a norma dell'art. 61 sono consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello stipendio, salario, o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate.

La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte a norma degli articoli 62 e 63.

Quando preesiste delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta.

Art. 69.

Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso.

Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 70.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative al ricupero dei crediti dello Stato derivanti da responsabilità amministrative o contabili dei suoi dipendenti ovvero da indebita corresponsione di assegni ai dipendenti stessi.

Art. 71.

Le disposizioni del titolo II si applicano anche al personale daziario passato dalle cessate gestioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia al Governatorato di Roma ed ai tre comuni suindicati, fino a che detto personale rimanga alle dipendenze degli enti medesimi, addetto al servizio delle imposte di consumo.

Art. 72.

Agli enti contemplati nell'art. 11 i quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, pur non avendo stabilito nei propri statuti o regolamenti l'obbligo del personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, già diano i loro contributi al Fondo medesimo e siano in regola con i versamenti, è concesso il termine di un anno per inserire nei predetti statuti o regolamenti l'obbligo di cui sopra.

In mancanza, il personale cessa dal partecipare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, senza diritto a rimborso dei contributi rilasciati. Rimangono fermi gli obblighi derivanti da precedenti cessioni.

Art. 73.

Gl'impiegati e salariati che, alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1556, avevano raggiunto i 65 anni di età se impiegati, 60 se salariati e 55 anni se salariate, hanno diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, il rimborso senza interessi dei contributi rilasciati a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sempre che durante la loro carriera non abbiano contratto alcuna cessione di quote di stipendio o salario.

Nel caso che l'impiegato o salariato cessi dal servizio per causa di morte il diritto al rimborso spetta agli eredi.

L'azione per il rimborso si prescrive in due anni dalla data di cessazione dal servizio.

Art. 74.

Per la graduale estinzione del residuo debito del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 7 terzo e quarto comma del Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934 e degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, è aperto presso la Cassa medesima un conto corrente fruttifero al saggio del tre per cento, al quale il Fondo versa, entro il primo semestre di ogni anno solare, una annualità di dieci milioni di lire fino ad estinzione del debito.

Il conteggio degli interessi attivi e passivi e la determinazione del debito residuo hanno luogo alla fine di ogni anno solare.

Per la graduale estinzione del residuo debito verso il Tesoro dello Stato, in dipendenza della sovvenzione di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, il Fondo versa, alla fine di ogni esercizio finanziario, una annualità di tre milioni di lire comprensiva, in conformità del piano di ammortamento, di capitale e di interessi al saggio del tre per cento, con imputazione a due appositi capitoli del bilancio dell'entrata dello Stato istituiti in ogni esercizio, rispettivamente per la quota capitale e per la quota interessi di detta annualità.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per l'interno
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per i lavori pubblici
GORLA

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX, n. 875.

Proroga dell'incarico affidato al dott. Filippo Tucci per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 990, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio successivo al registro 423, foglio 163, con il quale, a decorrere dal 15 aprile 1940-XVIII, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei comuni, ed è stato nominato commissario governativo il dott. Filippo Tucci per la durata di mesi cinque;

Visto il R. decreto 8 ottobre 1940-XVIII, n. 1500, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre successivo al registro 427, foglio 11, con il quale l'incarico affidato al dott. Tucci è stato prorogato fino al 15 dicembre 1940-XIX;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1941-XIX, n. 70, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio successivo al registro 430, foglio n. 113, con il quale il suddetto incarico è stato prorogato fino al 15 marzo 1941-XIX;

Visto il R. decreto 11 aprile 1941-XIX, n. 486, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1941-XIX, registro 434, foglio 38, con il quale l'incarico affidato al dott. Filippo Tucci è stato prorogato fino al 15 giugno 1941-XIX;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione straordinaria del detto commissario per altri tre mesi e cioè fino al 15 settembre 1941-XIX;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, e del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' ulteriormente prorogato per la durata di tre mesi e cioè fino al 15 settembre 1941-XIX l'incarico affidato al dott. Filippo Tucci per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 100. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX, n. 876.

Inclusione dell'abitato di Ballao in provincia di Cagliari fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Ballao in provincia di Cagliari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 101. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX, n. 877.

Inclusione dell'abitato di Cerredolo in provincia di Reggio Emilia fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 11 giugno 1941-XIX, n. 1260;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Cerredolo (comune di Toano) in provincia di Reggio Emilia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 102. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 agosto 1941-XIX.

Sostituzione del liquidatore della Federazione opere economiche « S. Rosalia », in liquidazione, con sede in Palermo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il proprio decreto in data 5 dicembre 1939-XVIII, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, il dott. Tommaso Mirabella fu nominato liquidatore della Federazione opere economiche « S. Rosalia », società anonima cooperativa con sede in Palermo, in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Considerato che il predetto liquidatore trovasi nella impossibilità di continuare ad espletare l'incarico affidatogli a causa del suo richiamo alle armi;

Decreta:

Il dott. Francesco Paolo Scorsone di Serafino è nominato liquidatore della Federazione opere economiche « S. Rosalia », società anonima cooperativa, con sede in Palermo, in liquidazione secondo le norme ordinarie, in sostituzione del dottore Tommaso Mirabella, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1941-XIX

MUSSOLINI

(3436)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1941-XIX.

Autorizzazione alla S. A. Magazzini generali di Suzzara a gestire una succursale pel deposito di formaggio nazionale e nazionalizzato.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1156, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato col R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930-VIII, n. 685, recante modificazioni al R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, succitato;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927-V, che autorizza la Società anonima Magazzini generali di Suzzara a continuare l'esercizio, in Suzzara, di Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 23 febbraio 1941-XIX, presentata dalla suddetta Società per essere autorizzata a gestire, in regime di Magazzini generali, una succursale per la stagionatura del formaggio nei due magazzini contigui siti in Suzzara, via Guido n. 9, da essa presi in affitto;

Visto il parere favorevole, espresso al riguardo dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Mantova nella seduta del Comitato di presidenza del 18 giugno 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Magazzini generali di Suzzara è autorizzata a gestire, in regime di Magazzini generali, la succursale pel deposito di formaggio nazionale e nazionalizzato sita in Suzzara, via Guido n. 9, nei locali di proprietà della ditta Stori Carlo.

Art. 2.

Ai depositi effettuati in detta succursale si applicano il regolamento e le tariffe vigenti per lo stabilimento principale di Suzzara e per le succursali autorizzate coi decreti Ministeriali 30 giugno 1927-V e 13 giugno 1938-XVI e con la nota n. 2908 in data 9 settembre 1940-XVIII.

Art. 3.

La cauzione a suo tempo prestata dalla Società più volte citata, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126, per l'esercizio dei Magazzini generali principali di Suzzara, deve intendersi prestata anche a garanzia dei depositi effettuati nella succursale autorizzata col presente decreto.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Mantova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3438)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1941-XIX.

Disposizioni relative agli accertamenti dei movimenti dei cereali e leguminose nei molini che producono per la vendita.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni della legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità, per causa derivante dallo stato di guerra di accertare, con maggior celerità, i movimenti grano e granoturco e dei relativi sfarinati nei molini che producono per la vendita;

Considerata altresì l'opportunità di estendere ad altri cereali e leguminose tale accertamento, rendendo possibile nel contempo una più rigorosa azione di controllo;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo a tutti gli esercenti i molini che producono per la vendita di registrare giornalmente nei libri di carico e scarico, di cui al successivo articolo, i quantitativi di merce entrata ed uscita e lavorata nei molini stessi.

Art. 2.

I libri di carico e scarico saranno redatti in conformità ai modelli prescritti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e distribuiti dall'Ucefap.

Da ogni foglio dei predetti libri, contenente la descrizione di tutte le operazioni che si riferiscono ad una quindicina,

a far tempo dal 1° luglio 1941-XIX, debbono essere ricavate col sistema del ricalco, due copie, costituenti le denuncie di cui una deve essere trasmessa quindicinalmente all'Ufficio cereali farine e pasta e l'altra, a scadenze analoghe, alla Sezione provinciale dell'alimentazione della Provincia nel cui territorio si trovano i molini di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'Ufficio cereali farine e paste ha l'obbligo di comunicare, ogni mese, un riepilogo provinciale di tutti i dati desunti dalle denuncie, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, all'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia.

Art. 4.

Per i molini che producono per la vendita, i libri predetti, dal momento della distribuzione da parte dell'Ucefap, sostituiscono quelli di cui al R. decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, e le denuncie stabilite al precedente art. 2, sostituiscono quelle di cui al R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 2022.

Per i molini che lavorano per conto terzi restano in vigore le disposizioni dei decreti di cui al precedente comma.

Art. 5.

Le infrazioni al presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3439)

DECRETO MINISTERIALE 15 agosto 1941-XIX.
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sismano (Terni).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Terni, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Sismano, comune di Montecastrilli (Terni), della estensione di ettari 1480, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 15 agosto 1944-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra tale data e quella di apertura dell'annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini: strada comunale che dal bivio presso il cimitero di Dunarobba si dirige a Sismano fino alla mulattiera che, per colle I Poggi (quota 490) raggiunge il confine tra la provincia di Terni e quella di Perugia. Questo confine, fino all'intersezione con la linea di confine tra il comune di Montecastrilli e quello di Baschi; il fosso Grande fino a sud di quota 349; mulattiera che per Peroccolo, passando per colle S. Martino, raggiunge il cimitero di Dunarobba.

Il Comitato provinciale della caccia di Terni provvederà, nel modo meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3441)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1941-XIX.
Approvazione ed esecutorietà del ruolo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, per l'esercizio 1941-42.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 9 del R. decreto 2 luglio 1936, n. 1413;

Visto il decreto interministeriale Lavori pubblici e Finanze in data 7 luglio 1941-XIX, n. 6431, che determina la misura del contributo per l'esercizio 1941-42, da corrispondersi dagli Enti consorziati a favore del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari con sede in Roma;

Visto il ruolo di contribuenza in data 1° agosto 1941-XIX, predisposto dal citato Consorzio nazionale;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo l'annesso ruolo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, per l'esercizio 1° luglio 1941-XIX-30 giugno 1942-XX.

Il presente decreto e l'annesso ruolo saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1941-XIX

Il Ministro: GORLA

Ruolo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari

ESERCIZIO 1° LUGLIO 1941-XIX - 30 GIUGNO 1942-XX

Riassunto del ruolo di contribuenza

ALIQUOTA			TOTALE CONTRIBUTO	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE			
0,35 ‰	0,25 ‰	0,15 ‰		1ª RATA 15-7-1941	2ª RATA 15-10-1941	3ª RATA 15-1-1942	4ª RATA 15-4-1942
493.872,70	110.551,05	162.114,55	766.538,30	191.780,30	191.586 —	191.586 —	191.586 —

Tabella di contribuenza approvata con decreto interministeriale Lavori Pubblici e Finanze in data 7 luglio 1941-XIX:

Sui primi 75.000.000 di patrimonio immobiliare il 0,35 ‰.
Sulle somme superiori ai 75.000.000 e fino ai 150.000.000 il 0,25 ‰.
Sulle somme superiori ai 150.000.000 il 0,15 ‰.

N. di ruolo	ENTE		PATRIMONIO IMMOBILIARE		CONTRIBUTO				RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE	
	Denominazione	Sede	Bilancio	Importo	Sui primi 75 milioni di patrimonio Aliq. 0,35 ‰	Sulle somme superiori ai 75 milioni e fino ai 150 milioni Aliq. 0,25 ‰	Sulle somme superiori ai 150 milioni Aliq. 0,15 ‰	TOTALE	N.	Importo
1	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Agrigento	XVIII	4.297.222,08	1.504,05	—	—	1.504,05	I II III IV	376 05 376 — 376 — 376 —
2	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Alessandria	XVIII	6.400.475,15	2.240,15	—	—	2.240,15	I II III IV	560,15 560 — 560 — 560 —
3	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Ancona	XVIII	18.009.003,55	6.303,15	—	—	6.303,15	I II III IV	1.578,15 1.575 — 1.575 — 1.575 —
4	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Aosta	XVIII	1.658.030,10	580,30	—	—	580,30	I II III IV	145,30 145 — 145 — 145 —
5	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Apuania	XVIII	18.619.509,75	6.516,80	—	—	6.516,80	I II III IV	1.629,80 1.629 — 1.629 — 1.629 —
6	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Arezzo	XVIII	5.563.104,40	1.947,10	—	—	1.947,10	I II III IV	489,10 486 — 486 — 486 —
7	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Ascoli Piceno	XVIII	5.718.836,98	2.001,60	—	—	2.001,60	I II III IV	501,60 500 — 500 — 500 —
8	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Asti	XVIII	2.888.047,43	1.010,80	—	—	1.010,80	I II III IV	254,80 252 — 252 — 252 —
9	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Avellino	XVIII	1.000.000 —	350 —	—	—	350 —	I II III IV	89 — 87 — 87 — 87 —
10	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Bari	XVIII	28.715.206,27	10.050,30	—	—	10.050,30	I II III IV	2.514,30 2.512 — 2.512 — 2.512 —
11	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Belluno	XVIII	223.000 —	78,05	—	—	78,05	I II III IV	21,05 19 — 19 — 19 —
12	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Benevento	XVIII	3.855.069,25	1.349,25	—	—	1.349,25	I II III IV	338,25 337 — 337 — 337 —
13	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Bergamo	XVIII	14.017.021,74	4.905,95	—	—	4.905,95	I II III IV	1.227,95 1.226 — 1.226 — 1.226 —
14	Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari	Biella	XVIII	1.023.462,67	358,20	—	—	358,20	I II III IV	91,20 89 — 89 — 89 —
15	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Bologna	XVIII	67.283.151,38	23.549,10	—	—	23.549,10	I II III IV	5.888,10 5.887 — 5.887 — 5.887 —
16	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Bolzano	XVIII	50.644.613,50	17.725,60	—	—	17.725,60	I II III IV	4.432,60 4.431 — 4.431 — 4.431 —
17	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Brescia	XVIII	1.933.721 —	676,80	—	—	676,80	I II III IV	169,80 169 — 169 — 169 —

N. di ruolo	ENTE — Denominazione	ENTE — Sede	PATRIMONIO IMMOBILIARE — Bilancio	PATRIMONIO IMMOBILIARE — Importo	CONTRIBUTO — Sui primi 75 milioni di patrimonio Aliq. 0,35 ‰	CONTRIBUTO — Sulle somme superiori ai 75 milioni e fino ai 150 milioni Aliq. 0.25 %	CONTRIBUTO — Sulle somme superiori ai 150 milioni Aliq. 0,15 ‰	CONTRIBUTO — Totale	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE — N.	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE — Importo
18	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Brindisi	XVIII	40.000 —	14 —	—	—	14 —	I II III IV	5 — 3 — 3 — 3 —
19	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Cagliari	XVIII	5.585.672,93	1.954,95	—	—	1.954,95	I II III IV	490,95 488 — 488 — 488 —
20	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Caltanissetta	XVIII	1.961.037,00	686,40	—	—	686,40	I II III IV	173,40 171 — 171 — 171 —
21	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Campobasso	XVIII	2.008.142,71	702,85	—	—	702,85	I II III IV	177,85 175 — 175 — 175 —
22	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Catania	XVIII	15.608.810,78	5.463,10	—	—	5.463,10	I II III IV	1.368,10 1.365 — 1.365 — 1.365 —
23	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Catanzaro	XVIII	2.508.669,60	878,05	—	—	878,05	I II III IV	221,05 219 — 219 — 219 —
24	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Chieti	XVIII	2.665.012,90	932,75	—	—	932,75	I II III IV	233,75 233 — 233 — 233 —
25	Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari	Civitavecchia	XVIII	6.114.080,70	2.139,90	—	—	2.139,90	I II III IV	537,90 534 — 534 — 534 —
26	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Como	XVIII	2.950.751,16	1.032,75	—	—	1.032,75	I II III IV	258,75 258 — 258 — 258 —
27	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Cosenza	XVIII	13.505.527,10	4.726,95	—	—	4.726,95	I II III IV	1.183,95 1.181 — 1.181 — 1.181 —
28	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Cremona	XVIII	1.473.589,50	515,75	—	—	515,75	I II III IV	131,75 128 — 128 — 128 —
29	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Cuneo	XVIII	127.000 —	44,45	—	—	44,45	I II III IV	11,45 11 — 11 — 11 —
30	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Enna	XVIII	2.375.000 —	831,25	—	—	831,25	I II III IV	210,25 207 — 207 — 207 —
31	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Ferrara	XVIII	17.951.660,43	6.283,10	—	—	6.283,10	I II III IV	1.573,10 1.570 — 1.570 — 1.570 —
32	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Firenze	XVIII	59.972.481,25	20.990,35	—	—	20.990,35	I II III IV	5.249,35 5.247 — 5.247 — 5.247 —
33	Comitato Opera pia per le case ad uso degli indigenti	Firenze	XVIII	11.949.174,82	4.182,20	—	—	4.182,20	I II III IV	1.047,20 1.045 — 1.045 — 1.045 —
34	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Fiume	XVIII	20.018.301,83	7.006,60	—	—	7.006,60	I II III IV	1.753,60 1.751 — 1.751 — 1.751 —

N. di ruolo	ENTE — Denominazione	ENTE — Sede	PATRIMONIO IMMOBILIARE — Bilancio	PATRIMONIO IMMOBILIARE — Importo	CONTRIBUTO — Sui primi 75 milioni di patrimonio Aliq. 0,35 ‰	CONTRIBUTO — Sulle somme superiori ai 75 milioni e fino ai 150 milioni Aliq. 0,25 ‰	CONTRIBUTO — Sulle somme superiori ai 150 milioni Aliq. 0,15 ‰	CONTRIBUTO — TOTALE	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE — N.	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE — Importo
35	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Foggia	XVIII	7.926.360,83	2.774,25	—	—	2.774,25	I II III IV	695,25 693 — 693 — 693 —
36	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Forlì	XVIII	17.590.271 —	6.156,60	—	—	6.156,60	I II III IV	1.539,60 1.539 — 1.539 — 1.539 —
37	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Frosinone	XVIII	278.000 —	97,30	—	—	97,30	I II III IV	25,30 24 — 24 — 24 —
38	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Genova	XVIII	143.434.391,84	26.250 —	17.108,60	—	43.358,60	I II III IV	10.841,60 10.839 — 10.839 — 10.839 —
39	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Gorizia	XVIII	4.015.400,55	1.405,40	—	—	1.405,40	I II III IV	352,40 351 — 351 — 351 —
40	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Grosseto	XVIII	1,922.609,15	672,90	—	—	672,90	I II III IV	168,90 168 — 168 — 168 —
41	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Imperia	XVIII	250.000 —	87,50	—	—	87,50	I II III IV	24 50 21 — 21 — 21 —
42	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	L'Aquila	XVIII	4.781.388,21	1.673,50	—	—	1.673,50	I II III IV	419,50 418 — 418 — 418 —
43	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	La Spezia	XVIII	2.024.256,15	708,50	—	—	708,50	I II III IV	177,50 177 — 177 — 177 —
44	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Lecce	XVIII	7.367.909 —	2.578,75	—	—	2.578,75	I II III IV	646,75 644 — 644 — 644 —
45	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Littoria	XVIII	14.790.400,47	5.176,65	—	—	5.176,65	I II III IV	1.294,65 1.294 — 1.294 — 1.294 —
46	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Livorno	XVIII	37.030.137,82	12.960,55	—	—	12.960,55	I II III IV	3.240,55 3.240 — 3.240 — 3.240 —
47	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Lucca	XVIII	1.705.862,80	597,05	—	—	597,05	I II III IV	150.05 149 — 149 — 149 —
48	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Macerata	XVIII	1.725.172,85	603,80	—	—	603,80	I II III IV	153,80 150 — 150 — 150 —
49	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Mantova	XVIII	1.621.489,75	567,50	—	—	567,50	I II III IV	144,50 141 — 141 — 141 —
50	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Matera	XVIII	1.437.500 —	503,10	—	—	503,10	I II III IV	128 10 125 — 125 — 125 —
51	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Milano	XVIII	576.544.011,28	26,250	18.750	63.981,60	108.981,60	I II III IV	27.246,60 27.245 — 27.245 — 27.245 —

N. di ruolo	ENTE — Denominazione	ENTE — Sede	PATRIMONIO IMMOBILIARE — Bilancio	PATRIMONIO IMMOBILIARE — Importo	CONTRIBUTO — Sui primi 75 milioni di patrimonio Aliq. 0,35 ‰	CONTRIBUTO — Sulle somme superiori ai 75 milioni e fino ai 150 milioni Aliq. 0,25 ‰	CONTRIBUTO — Sulle somme superiori ai 150 milioni Aliq. 0,15 ‰	CONTRIBUTO — Totale	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE — N.	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE — Importo
52	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Modena	XVIII	19.664.288,52	6.882,50	—	—	6.882,50	I II III IV	1.722,50 1.720 — 1.720 — 1.720 —
53	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Napoli	XVIII	102.101.433,95	26.250 —	6.775,35	—	33.025,35	I II III IV	8.257,35 8.256 — 8.256 — 8.256 —
54	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Novara	XVIII	3.140.549,71	1.099,20	—	—	1.099,20	I II III IV	277,20 274 — 274 — 274 —
55	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Padova	XVIII	21.007.836,99	7.352,75	—	—	7.352,75	I II III IV	1.838,75 1.838 — 1.838 — 1.838 —
56	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Palermo	XVIII	60.489.143,54	21.171,20	—	—	21.171,20	I II III IV	5.295,20 5.292 — 5.292 — 5.292 —
57	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Parma	XVIII	7.512.337,93	2.629,35	—	—	2.629,35	I II III IV	658,35 657 — 657 — 657 —
58	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pavia	XVIII	10.977.852,11	3.842,25	—	—	3.842,25	I II III IV	962,25 960 — 960 — 960 —
59	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Perugia	XVIII	7.628.231,53	2.669,00	—	—	2.669,90	I II III IV	668,90 667 — 667 — 667 —
60	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pesaro Urbino	XVIII	4.824.608,03	1.688,60	—	—	1.688,60	I II III IV	422,60 422 — 422 — 422 —
61	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pescara	XVIII	1.188.172,40	415,85	—	—	415,85	I II III IV	106,85 103 — 103 — 103 —
62	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Piacenza	XVIII	7.721.159,83	2.702,40	—	—	2.702,40	I II III IV	677,40 675 — 675 — 675 —
63	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pisa	XVIII	4.914.315,84	1.720 —	—	—	1.720 —	I II III IV	430 — 430 — 430 — 430 —
64	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pistoia	XVIII	581.250,03	203,45	—	—	203,45	I II III IV	53,45 50 — 50 — 50 —
65	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pola	XVIII	615.176,45	215,80	—	—	215,80	I II III IV	56,80 53 — 53 — 53 —
66	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Potenza	XVIII	8.950.215,53	3.132,55	—	—	3.132,55	I II III IV	783,55 783 — 783 — 783 —
67	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Ravenna	XVIII	11.130.018,81	3.895,50	—	—	3.895,50	I II III IV	976,50 973 — 973 — 973 —
68	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Reggio E.	XVIII	15.296.196,67	5.353,65	—	—	5.353,65	I II III IV	1.339,65 1.338 — 1.338 — 1.338 —

N. di ruolo	ENTE — Denominazione	ENTE — Sede	PATRIMONIO IMMOBILIARE — Bilancio	PATRIMONIO IMMOBILIARE — Importo	CONTRIBUTO — Sui primi 75 milioni di patrimonio Aliq. 0,35 °/°°	CONTRIBUTO — Sulle somme superiori ai 75 milioni e fino ai 150 milioni Aliq. 0,25 °/°°	CONTRIBUTO — Sulle somme superiori ai 150 milioni Aliq. 0,15 °/°°	CONTRIBUTO — Totale	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE — N.	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE — Importo
69	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Rieti	XVIII	2.386.577,60	835,80	—	—	885,80	I II III IV	211,80 208 — 208 — 208 —
70	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Roma	XVIII	708.500.880,18	26.250 —	18.750 —	83.775,15	128.775,15	I II III IV	32.196,15 32.193 — 32.193 — 32.193 —
71	Istituto Fascista dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) per le Case Popolari	Roma	XVIII	245.718.779,02	26.250 —	18.750 —	14.357,80	59.357,80	I II III IV	14.840,80 14.839 — 14.839 — 14.839 —
72	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Rovigo	XVIII	3.459.537,35	1.210,85	—	—	1.210,85	I II III IV	304,85 302 — 302 — 302 —
73	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Salerno	XVIII	3.299.000 —	1.154,65	—	—	1.154,65	I II III IV	290,65 288 — 288 — 288 —
74	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Sassari	XVIII	10.886.420,10	3.809,25	—	—	3.809,25	I II III IV	953,25 952 — 952 — 952 —
75	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Savona	XVIII	1.523.406,60	533,20	—	—	533,20	I II III IV	134,20 133 — 133 — 133 —
76	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Siena	XVIII	5.522.836,18	1.933 —	—	—	1.933 —	I II III IV	484 — 483 — 483 — 483 —
77	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Siracusa	XVIII	2.089.765 —	731,40	—	—	731,40	I II III IV	185,40 182 — 182 — 182 —
78	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Sondrio	XVIII	367.928,65	128,75	—	—	128,75	I II III IV	32,75 32 — 32 — 32 —
79	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Taranto	XVIII	11.564.938,81	4.047,70	—	—	4.047,70	I II III IV	1.014,70 1.011 — 1.011 — 1.011 —
80	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Teramo	XVIII	1.575.587,68	551,45	—	—	551,45	I II III IV	140,45 137 — 137 — 137 —
81	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Terni	XVIII	5.818.311 —	2.036,40	—	—	2.036,40	I II III IV	509,40 509 — 509 — 509 —
82	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Torino	XVIII	131.952.251,58	26.250 —	14.238,05	—	40.488,05	I II III IV	10.122,05 10.122 — 10.122 — 10.122 —
83	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Trapani	XVIII	326.798 —	114,35	—	—	114,35	I II III IV	30,35 28 — 28 — 28 —
84	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Trento	XVIII	16.536.638,80	5.787,80	—	—	5.787,80	I II III IV	1.449,80 1.446 — 1.446 — 1.446 —
85	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Treviso	XVIII	14.475.593,40	5.066,45	—	—	5.066,45	I II III IV	1.268,45 1.266 — 1.266 — 1.266 —

N. di ruolo	ENTE		PATRIMONIO IMMOBILIARE		CONTRIBUTO				RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE	
	Denominazione	Sede	Bilancio	Importo	Sui primi 75 milioni di patrimonio Aliq. 0,35 °/₀₀	Sulle somme superiori ai 75 milioni e fino al 150 milioni Aliq. 0,25 °/₀₀	Sulle somme superiori ai 150 milioni Aliq. 0,15 °/₀₀	TOTALE	N.	Importo
86	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Trieste	XVIII	113.386.112,28	26.250 —	9.596,50	—	35.846,50	I II III IV	.963,50 8.961 — 8.961 — 8.961 —
87	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Udine	XVIII	11.084.739,50	3.879,65	—	—	3.879,65	I II III IV	972,65 969 — 969 — 969 —
88	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Varese	XVIII	16.133.877,51	5.646,85	—	—	5.646,85	I II III IV	1.413,85 1.411 — 1.411 — 1.411 —
89	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Venezia	XVIII	101.330.201,59	26.250 —	6.582,55	—	32.832,55	I II III IV	8.208,55 8.208 — 8.208 — 8.208 —
90	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Vercelli	XVIII	6.894.772,76	2.413,15	—	—	2.413,15	I II III IV	604,15 603 — 603 — 603 —
91	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Verona	XVIII	1.803.357 —	631,15	—	—	631,15	I II III IV	160,15 157 — 157 — 157 —
92	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Vicenza	XVIII	1.305.146,80	456,80	—	—	456,80	I II III IV	114,80 114 — 114 — 114 —
93	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Viterbo	XVIII	1.734.881,95	607,20	—	—	607,20	I II III IV	154,20 151 — 151 — 151 —
94	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Zara	XVIII	3.505.633,93	1.226,95	—	—	1.226,95	I II III IV	308,95 306 — 306 — 306 —
		Totale . . .		2.934.036.989,10	493.872,70	110.551,05	162.114,55	766.538,30		

Roma, addì 16 agosto 1941-XIX

Il Ministro per i lavori pubblici
Presidente del Consorzio
GORLA

(3300)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi della gomma.

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare P. 88 in data 8 luglio scorso il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 105 dell'11 agosto u. s., ha stabilito come appresso i prezzi di acquisto per le altre qualità di gomma non elencate nel precedente provvedimento:

Para dura greggia	al chilo	L. 8,41
Para lavata	»	» 10,00
Accro Flake	»	» 11,00

(3443)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Costituzione del Consorzio interprovinciale di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e Enna per la raccolta, il ricevimento, la salatura ed il collocamento delle pelli bovine ed equine.

Con decreto Ministeriale 10 agosto 1941-XIX è stato costituito, ai sensi della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, e del decreto Ministeriale 3 ottobre 1940-XVIII, con sede a Catania, il Consorzio interprovinciale di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e Enna per la raccolta, il ricevimento, la salatura ed il collocamento delle pelli bovine ed equine.

Presidente e vice presidenti del Consorzio sono stati rispettivamente nominati: Aloisio Giuseppe, Mondello Filippo, Giudice Pasquale, Tasca Giovanni, Lo Giudice Liborio.

(3444)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Costituzione del Consorzio interprovinciale di Forlì e Pesaro per la raccolta, il ricevimento, la salatura e il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Con decreto Ministeriale 28 agosto 1941-XIX è stato costituito, ai sensi della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, e del decreto Ministeriale 3 ottobre 1940-XVIII, con sede a Forlì, il Consorzio interprovinciale di Forlì e Pesaro per la raccolta, il ricevimento, la salatura e il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Presidente e vice presidente del Consorzio sono stati rispettivamente nominati: Zoli Alberto, Gennari Ercole.

(3445)

Elenchi nn. 1 e 2 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1941-XIX

Trascrizione n. 168 del 21 giugno 1938.
Trasferimento dalla Società per la fabbricazione della biacca pura Carpaneto & C., a Genova-Quarto, alla Società Industriale di Quarto al Mare, a Genova-Quarto, del marchio n. 5496.
(Per cambiamento di denominazione come da atto del 15 gennaio 1920, registrato a Voltri il 24 gennaio 1920, n. 718, vol. 77, atti pubblici).

Trascrizione n. 92 del 30 luglio 1940.
Trasferimento dalla Ditta Luigi Donini, a Milano, alla S. A. Distillerie Donini, a Milano, del marchio n. 39383.
(Per successione come da atto del 5 novembre 1936, registrato a Milano il 7 novembre 1936, n. 3983, vol. 681, atti pubblici e 26 settembre 1939, registrato a Milano il 28 settembre 1939, n. 3285, vol. 707, atti pubblici).

Trascrizione n. 114 del 10 agosto 1940.
Trasferimento dalla Aktiebolaget Mo Och Domsjö Wallboard Co., a Stoccolma, alla Mo Och Domsjö Treetex Aktiebolag, a Stoccolma, del marchio n. 42974.
(Per cambiamento di denominazione come da certificato del 30 maggio 1940, registrato a Roma il 7 agosto 1940, n. 2482, vol. 472, atti privati).

Trascrizione n. 141 del 18 settembre 1940.
Trasferimento dalla S. A. Latteria Giovanni Vittadini, a Livraga Lodigiana, a Giovanni Vittadini, a Livraga Lodigiana, del marchio n. 9487.
(Per cessione come da atto del 14 maggio 1940, registrato a Codogno il 3 giugno 1940, n. 838, vol. 81, atti pubblici).

Trascrizione n. 144 del 18 settembre 1940.
Trasferimento dalla S. A. Latteria Giovanni Vittadini, a Livraga Lodigiana, a Giovanni Vittadini, a Livraga Lodigiana, del marchio n. 33712.
(Per cessione come da atto del 14 maggio 1940, registrato a Codogno il 3 giugno 1940, n. 837, vol. 81, atti pubblici).

Trascrizioni nn. 210, 211, 212, 214, 215, 216, 245, 246, 247, 249 e 250 dell'11 dicembre 1940.
Trasferimento dalla S. A. Industria Nazionale Surrogati di Caffè Franck, a Milano, alla « Franck » Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè Società Anonima, a Milano, dei marchi nn. 1749, 2383, 2509, 8155, 22666, 35008, 35009, 35687, 36307, 43204, 46474.
(Per mutamento della denominazione sociale del 30 luglio 1934, registrato a Milano il 17 agosto 1934, n. 2161 atti pubblici).

Trascrizione n. 213 del 15 ottobre 1940.
Trasferimento dalla Ditta « Simplex » Brevetti Donini, a Milano, a Bernareggi Enrico, a Milano, del marchio n. 41324.
(Per cessione come da atto del 10 ottobre 1940, registrato a Milano l'11 ottobre 1940, n. 2812, vol. 721, atti pubblici).

Trascrizioni dal n. 217 al n. 220 del 31 ottobre 1940.
Trasferimento da Heinrich Franck Söhne A. G., a Linz (Germania), a Heinrich Franck Söhne G.m.b.H., a Berlino, dei marchi nn. 32027, 32029, 32030 e 32033.
(Per trasformazione della forma sociale come da certificato del 24 aprile 1940, registrato a Milano il 17 ottobre 1940, n. 37953, vol. 3984, atti privati).

Trascrizione n. 221 del 18 ottobre 1940.
Trasferimento dalla Evinrude Motor Company, a Milwaukee, Wisconsin (S.U.A.), alla Outboard Marine & Manufacturing Company, a Waukegan Ill. (S.U.A.), del marchio n. 19955.
(Per cessione come da atto del 21 marzo 1940, registrato a Roma il 15 ottobre 1940, n. 13747, vol. 591, atti privati).

Trascrizione n. 222 del 18 ottobre 1940.
Trasferimento dalla Outboard Motor Corporation, a Milwaukee, Wisconsin (S.U.A.), alla Outboard Marine & Manufaturing Company, a Waukegan, Ill. (S.U.A.), del marchio n. 31798.
(Per cessione come da atto del 21 marzo 1940, registrato a Roma il 15 ottobre 1940, n. 13748, vol. 591, atti privati).

Trascrizioni nn. 223 e 224 del 18 ottobre 1940.
Trasferimento dalla Johnson Motor Company, a Waukegan, Ill. (S.U.A.), alla Outboard Marine & Manufacturing Company, a Waukegan, Ill. (S.U.A.), dei marchi nn. 40315 e 40311.
(Per cessione come da atto del 21 marzo 1940, registrato a Roma il 15 ottobre 1940, n. 13749, vol. 591, atti privati).

Trascrizioni nn. 225 e 226 del 17 ottobre 1940.
Trasferimento da Augusto Scaglia, a Milano, alla Società Anonima Italiana Gassogeno « Dux », a Milano, dei marchi nn. 38023 e 34371.
(Per costituzione di Società Anonima come da atto del 13 marzo 1934, registrato a Milano il 16 marzo 1934, n. 10880, vol. 653, atti pubblici).

Trascrizione n. 227 del 25 ottobre 1940.
Trasferimento dalla Società Anonima Alimentare Modenese, a Modena, alla Società Anonima « Giuseppe Bellentani », a Roma, del marchio n. 14435.
(Per cessione come da atto del 9 ottobre 1940, registrato a Sassuolo il 15 ottobre 1940, n. 81, vol. 76, atti pubblici).

Trascrizione n. 230 del 20 novembre 1940.
Trasferimento da Gerardo Lenz, a Milano, alla Società Anonima Prodotti Sanitari e Medicinali (S.A.P.S.E.M.), a Milano, del marchio n. 58261.
(Per cessione come da atto del 26 settembre 1940, registrato a Gavirate il 1° ottobre 1940, n. 180, vol. 74, atti privati).

Trascrizione n. 231 del 25 novembre 1940.
Trasferimento dalla Ditta Franceschi di Uggè Caterina, a Milano, alla Società Anonima Franceschi, a Milano, del marchio n. 58890.
(Per cessione come da atto dell'8 novembre 1940, registrato a Milano l'11 novembre 1940, n. 3837, vol. 722, atti pubblici).

Trascrizioni nn. 232, 233 e 234 del 20 dicembre 1940.
Trasferimento dalla H. Schlink & C.ie Aktiengesellschaft, ad Amburgo, alla H. Schlink & C.ie Aktiengesellschaft Zweigniederlassung der Deutsche Jurgens-Werke A. G., ad Amburgo, dei marchi numeri 10689, 10690 e 34629.
(Per fusione come da certificato del 9 settembre 1940, registrato a Genova il 18 novembre 1940, n. 7353, vol. 726, atti privati).

Trascrizione n. 235 del 25 novembre 1940.
Trasferimento dalla Società Anonima Farmaceutica Cutolo-Calburri, a Napoli, alla Società Anonima Prodotti Farmaceutici Specializzati Calosi & Figlio, a Firenze, del marchio n. 62452.
(Per cessione come da atto del 22 ottobre 1940, registrato a Napoli il 24 ottobre 1940, n. 341, vol. 35, atti privati).

Trascrizioni nn. 236 e 237 del 13 dicembre 1940.
Trasferimento dalla Sen-Sen Chiclet Company, a New York (S. U.A.), alla American Chicle Company, a Long Island City N.Y. (S. U.A.), dei marchi nn. 3852 e 12334.
(Per cessione come da atto del 22 ottobre 1940, registrato a Roma il 10 dicembre 1940, n. 20569, vol. 593, atti privati).

Trascrizioni nn. 238, 239 e 240 del 4 dicembre 1940.
Trasferimento da L'Appula Società per l'Industria Chimica Italiana, a Milano, alla Ditta Montecatini Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, a Milano, dei marchi nn. 36998, 36999 e 37000.
(Per fusione di Società come da atto del 30 dicembre 1939, registrato a Milano il 17 gennaio 1940, n. 8906, vol. 712, atti pubblici).

Trascrizione n. 243 del 10 dicembre 1940.
Trasferimento da Guido Pavia, a Milano, alla S.A.S. Superfiltro di V. Mentasti V. Perazzoli & C., a Milano, del marchio numero 50745.
(Per cessione come da atto del 22 ottobre 1940, registrato a Milano il 23 ottobre 1940, n. 722, vol. 3960, atti privati).

Trascrizione n. 244 del 10 dicembre 1940.
Trasferimento da Guido Pavia, a Milano, alla S.A.S. Superfiltro di V. Mentasti V. Perazzoli & C., a Milano, del marchio numero 24074.
(Per cessione come da atto del 22 ottobre 1940, registrato a Milano il 23 ottobre 1940, n. 722, vol. 3960, atti privati).

Trascrizioni nn. 251, 252, 253, 254, 255 e 256 del 21 dicembre 1940.
Trasferimento dalla Sadora S. A., a Milano, a Mario Realdon, a Moncalieri, dei marchi nn. 58707, 58708, 58709, 58710, 58711 e 58712.
(Per cessione come da atto del 2 dicembre 1940, registrato a Desio il 7 dicembre 1940, n. 760, vol. 91, atti pubblici).

Trascrizione n. 257 del 21 dicembre 1940.
Trasferimento dalla S.I.R.E.N.A., a Milano, alla Sirena Società Anonima Italiana, a Milano, del marchio n. 44606.
(Per cambiamento della denominazione sociale come da atto del 31 gennaio 1940, registrato a Milano il 5 febbraio 1940, n. 57782, vol. 3909, atti pubblici).

Trascrizione n. 5 del 20 gennaio 1941.
Trasferimento dalla Vereinigte Wachswarenfabriken A. G., a Ditzingen b. Stuttgart (Germania), alla Vereinigte Wachswarenfabriken Hornung u. Dr Fischer K. G., a Ditzingen b. Stuttgart (Germania), del marchio n. 46291.

Trascrizione n. 6 del 23 gennaio 1941.
Trasferimento da Arata Vincenzo, a Roma, ad Arata Vincenzo e Venzi Filippo, a Roma, del marchio n. 59595.

Trascrizione n. 7 del 30 gennaio 1941.
Trasferimento da Vincenzo Caglioti, a Roma, a Eduardo Stolfi, a Roma, del marchio n. 62174.

(3429)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenco n. 3 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1941-XIX

Trascrizione n. 31 del 15 aprile 1940.
Trasferimento da Bosio Tullio, a Torino, a Christillin Gustavo, a Torino, del marchio n. 4562.
(Per cessione come da atto del 13 marzo 1940, registrato a Torino il 15 marzo 1940, n. 9439, atti pubblici).

Trascrizione n. 93 del 31 luglio 1940.
Trasferimento dalla Okasa G.m.b.H. Fabrik Chemisch-Pharmazeutischer Präparate, a Berlino, alla Hormo Pharma K. G. Friedrich Kürbiss, a Berlino, del marchio n. 36870.
(Per cambiamento di denominazione come da certificati del 14 e 20 febbraio 1940, registrati a Milano il 25 febbraio 1941, nn. 86235 e 86236, vol. 4009, atti privati).

(3430)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 25 agosto 1941-XIX - N. 173

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,32	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7695	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,80
Id. 3,50 % (1902)	73,70
Id. 3 % lordo	52,60
Id. 5 % (1935)	93 —
Redimibile 3,50 % (1934)	71,675
Id. 5 % (1936)	94,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,725
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,025
Id. Id. Id. 4 % Id 15 dicembre 1943	97 —
Id. Id. Id. 5 % Id (1944)	98,25
Id. Id. Id. 5 % Id (1949)	98,15
Id. Id. Id. 5 % Id. (1950)	98,30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 26 agosto 1941-XIX - N. 174

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,31	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7695	0.7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,45
Id 3,50 % (1902)	73,70
Id. 3 % lordo	52,60
Id. 5 % (1935)	92,70
Redimibile 3,50 % (1934)	71,65
Id 5 % (1936)	94,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,65
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	96,975
Id. Id. Id. 4 % Id 15 dicembre 1943	96,975
Id. Id. Id. 5 % Id. (1944)	97,425
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)	97,675
Id. Id. Id. 5 % Id. (1950)	97,275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.

1° *semestre* 1941-XIX *valevole pel* 2° *semestre* 1941-XIX

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	93,90	91,40	84,76	82,26
2	» 3,50 % (netto) 1906	75,45	73,70	68,08	66,33
3	» 3,50 % (netto) 1902	72,80	71,05	65,70	63,95
4	» 3 % (lordo)	52,50	51,30	47,37	46,17
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 5 % (1936)	95,45	92,95	86,16	83,66
6	Redimibile 3,50 % (1934)	73,50	71,75	66,33	64,58
7	Prestito nazionale 1916 - 5 %	—	—	—	—
8	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	96,80	95,05	87,12	85,55
9	Debito redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1934, n. 210)	500,77	488,90	451,88	440,01
10	» » ,50 % (Legge 24-12-1908, n. 731)	424,55	415,80	382,97	374,22
11	» 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	409,10	401,60	368,94	361,44
12	Obbligazioni pei lavori del Tevere 5 %	465 —	455 —	419,50	409,50
13	» » » edilizi di Roma 5 %	472 —	462 —	425,80	415,80
14	» lavori risanamento città di Napoli 5 %	425,40	415,40	383,86	373,86
15	» Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 %	310,45	304,70	279,98	274,23
16	» Strade Ferrate Romane %	398 —	392,22	358,78	353 —
17	» » » Tirreno 5 %	471 —	461 —	424,90	414,90
18	» » » Maremmane 5 %	427 —	417 —	385,30	375,30
19	» » » Vittorio Emanuele 3 %	387 —	381 —	348,90	342,90
20	» » » Cuneo %	374,35	368,35	337,52	331,52
21	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	361,95	355,95	326,36	320,36
22	» » » Udine-Pontebba 5 %	353,90	344,19	319,49	309,78
23	» » » Lucca-Pistoia 3 %	341,30	336,47	307,66	302,83
24	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	355 —	342,23	320,08	314,31
25	Obbligazioni Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	422,65	416,89	380,97	375,21
26	» » A. B. 3 %	418 —	412,24	376,78	371,02
27	Azioni Ferrovie Cavallermaggiore - Brà	—	—	—	—
28	» » Brà Cantalupo-Castagnole-Mortara	—	—	—	—
	c) Buoni:				
29	Novennali - 1950 - 5 %	102,05	99,55	92,10	89,60
30	» - 1943 - 4 % (15 Febbraio)	98,60	96,60	88,94	86,94
31	» - 1943 - 4 % (15 Dicembre)	98,35	96,35	88,72	86,72
32	» - 1944 - 5 %	100,65	98,15	90,84	88,34
33	» - 1949 - 5 %	101,45	98,95	91,56	89,06
	Titoli garantiti dallo Stato.				
34	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	272,80	267 —	246,10	240,30
35	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	174,25	170,25	157,23	153,23
36	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	417,12	407,75	376,35	366,98
37	» ordinarie » » » 3,75 %	878,75	860 —	792,75	774 —
38	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	64,40	62,50	58,15	56,25
39	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	483,15	470,65	436,09	423,59
40	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 ½ %	488,05	476,80	440,37	429,12
41	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 ½ %	492,35	481,10	444,24	432,99
42	Consorzio Credito Opere Pubbliche - Serie Città di Genova 5 %	479,90	467,40	433,06	420,66
43	» » » » » » » Roma 5 %	482,20	469,70	435,23	422,73
44	» » » » » » » Torino 4,50 %	471,25	460 —	425,25	414 —
45	I. R. I. Serie speciale S. T. E. T. 4 %	673,95	663,95	607,56	597,56
46	I. R. I. Mare - 4,50 %	489,55	478,30	441,72	430,47
47	I. R. I. Ferro - 4,50 %	509,50	498,25	459,68	448,43
48	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	515,25	500,25	465,23	450,23
49	» » » » 6,50 %	519,60	503,35	469,27	453,02
50	Azioni A. N. I. C.	107,45	104,45	97,01	94,01

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.**

2° *semestre* 1940-XIX *valevole pel* 1° *semestre* 1941-XIX.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stati Esteri				
51	Prestito Internazionale, Tedesco 5,50 %	727,80	709,30	656,87	638,37
52	Prestito Tedesco 7 %	387,80	375,30	250,27	337,77
	Obbligazioni fondiarie e equiparate				
53	Banca d' Italia 3,75 %	477,92	468,55	431,07	421,70
54	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	487,25	474,75	439,78	427,28
55	» » » » - Roma 4 %	457,30	447,30	412,57	402,57
56	» » » » Conversione 4 %	463,65	453,65	418,29	408,29
57	» » » » 3,50 %	436,45	427,70	393,68	384,93
58	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	454,22	444,85	409,74	400,37
59	» » » » 4 %	454 —	444 —	409,60	399,60
60	» » » » Conversione 4 %	468,65	458,65	422,79	412,79
61	Istituto Credito Fondiario Venezia Tridentina - Trento 4 %	435,20	425,20	392,68	382,68
62	» » » » » » Conv. 4%	458,60	448,60	413,74	403,74
63	» » » Friuli Orientale Gorizia 5 %	464,50	452 —	419,30	406,80
64	» » » » » » 4 %	430 —	420 —	388 —	378 —
65	» » » » » » Conv. 4 %	442 —	432 —	398,80	388,80
66	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	453,10	443,10	408,79	398,79
67	» » » » Conversione 4 %	454,30	444,30	409,87	399,87
68	» » » 5 %	470,15	457,65	424,39	411,89
69	» » Banco Sicilia 5 %	474 —	461,50	427,85	415,35
70	» » » » 4 %	428,70	418,70	386,83	376,83
71	» » » » Conversione 4 %	446,80	436,80	403,12	393,12
72	» » » 3,75 %	489,37	480 —	441,37	432 —
73	» » Banco di Napoli 5 %	487,20	474,70	439,73	427,23
74	» » Banco di Napoli 4 %	445,95	435,95	402,36	392,36
75	» » Banco di Napoli Conversione 4 %	464,60	454,60	419,14	409,14
76	Cassa di Risparmio Provincie Lombarde 4 %	478,10	468,10	431,29	421,29
77	» » » » Conversione 4 %	476,95	436,95	430,26	420,26
78	» » » » 3,50 %	431,05	422,30	388,82	380,07
79	» » Bologna 5 %	494,30	481,80	446,12	433,62
80	» » » 4 %	443,95	433,95	400,56	390,56
81	» » » Conversione 4 %	455,95	445,95	411,36	401,36
82	» » » 3,50 %	430,65	421,90	338,46	379,71
83	Istituto Credito Fondiario dell' Istria Conversione 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
84	Monte dei Paschi - Siena 5 %	499,30	486,80	450,62	438,12
85	» » » 4 %	462,65	452,65	417,30	407,39
86	» » » Conversione 4 %	475,10	465,10	428,59	418,59
87	» » » 3,50 %	443,75	435 —	400,25	391,50
88	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	478,40	468,40	431,56	421,56
89	» » » » 3,75 %	502,37	493 —	453,07	443,70
90	» » » » 3,50 %	430,05	421,30	387,92	379,17
91	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	515,20	500,20	465,18	450,18
92	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	517 —	502 —	466,80	451,80
93	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	520 —	505 —	469,50	454,50
94	» » » » 3 ½ %	386,90	378,15	349,09	340,34
95	» » » » 5 %	470,35	457,85	424,57	412,07
96	Consorzio Mutui danneggi. Terremoto 4 %	453,50	443,50	409,15	399,15
97	» » » » Conversione 4 %	454,10	444,10	409,69	399,69
98	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	435,30	425,30	392,77	382,77
99	» » » » » Conversione 4 %	439 —	429 —	396,10	386,10
100	» » » » » 5 %	466,30	453,80	420,92	408,42
101	Istituto per il Credito Navale (serie speciale) 6 ½ %	521,30	505,05	470,80	454,55
102	» » » (serie ordinaria) 6 ½ %	516,25	500 —	466,25	450 —
103	» Mobiliare Italiano 5 % (II emiss.)	1.024,40	999,40	924,46	899,46
104	» » » 5 % (III emiss.)	1.024,40	999,40	924,46	899,46
105	» » » 5 % (VII emiss.)	987,30	962,30	891,07	866,07
106	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	440,85	430,85	397,77	387,77
107	» » » » Conversione 4 %	440,85	430,85	397,77	387,77
108	Istituto Credito Fondiario delle Venezie 5 %	448,10	475,60	440,54	428,04

(3428)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	126698	655 —	Pecorini *Elisa* fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre Rangoni Antonietta fu Giuseppe, dom. a Brescia.	Pecorini *Elsa* fu Eugenio, minore, ecc, come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	414557	42 —	Angeleri Caselli (vulgo Caselli) Raffaele fu *Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Lavezzari *Carla* fu Giuseppe, ved. Caselli, dom. a Genova Pegli.	Angeleri Caselli (vulgo Caselli) Raffaele fu *Roberto-Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Lavezzari *Carolina, detta Carla* fu Giuseppe, ved. Caselli, dom. a Genova Pegli.
Rendita 5 %	176612	250 —	*Caselli* Raffaelino fu *Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Lavezzari *Carla* fu Giuseppe, ved. Caselli, dom. a Milano, con usufrutto a Lavezzari *Carla* fu Giuseppe, vedova Caselli, dom. a Milano.	*Angeleri Caselli* (vulgo Caselli) Raffaelino fu *Roberto-Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Lavezzari *Carolina detta Carla* fu Giuseppe ved. Caselli, dom. a Milano, con usufrutto a Lavezzari *Carolina detta Carla* fu Giuseppe ved. Caselli, domiciliata a Milano.
P. R. 3,50 %	51968	56 —	Camici Ofelia di *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Meleto Cavriglia (Arezzo).	Camici Ofelia di *Annibale*, minore, ecc., come contro.
Id.	386054	112 —	De Pretto Evelina fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre *Berer* Emilia, vedova di De Pretto Angelo, dom. a Posina (Vicenza) con usufrutto a *Berer* Emilia di Angelo, vedova di De Pretto Angelo, dom. a Posina (Vicenza).	Come contro, sotto la patria potestà della madre *Beber* Emilia, ved. di De Pretto Angelo, dom. a Posina (Vicenza), con usufrutto a *Beber* Emilia di Angelo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	691186	315 —	Garello Giuseppina di Guido, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto a Molino-Lova *Giuseppina* fu Domenico ved. Borella Emanuele, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a Molino-Lova *Seconda-Eusebia-Giuseppa* fu Domenico vedova Borella Emanuele, dom. a Torino.
Rendita 5 %	168931	4.500 —	Negro Luigi-Andrea fu Andrea, con usufrutto a Verna *Maddalena* fu Domenico, nubile, domiciliata a Torino.	Negro Luigi-Andrea fu Andrea, con usufrutto a Verna *Maria-Francesca-Maddalena* fu Domenico, nubile, dom. a Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	201115	626,50	Benvenuto Alfredo e Maddalena fu Giovanni-Battista, minori sotto la patria potestà della madre Mangiamarchi *Giulia* fu Angelo vedova Benvenuto, dom. a Monterosso al Mare, con usufrutto a Mangiamarchi *Giulia* fu Angelo vedova Benvenuto, dom. a Monterosso al Mare (Genova).	Come contro, sotto la patria potestà della madre Mangiamarchi *Maria-Giulia* fu Angelo vedova Benvenuto, dom. a Monterosso al Mare, con usufrutto a Mangiamarchi *Maria-Giulia* fu Angelo ved. Benvenuto, dom. a Monterosso al Mare (Genova).
Rendita 5 %	119678	1.000 —	Fattorini Emma fu Gustavo ved. Alberti, Alberti Angiolina fu Felice ved. Daprat e Daprat Luigi fu Vittorio, dom. in Alessandria, eredi indivisi di Carbonazzi Luigia, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Buffi *Marianna* fu Giuseppe.	Come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Buffi *Maria-Fortunata* fu Giuseppe.
P. R. 3,50 % (1934)	158112	52,50	Rosboch *Liberina* fu Michelangelo, minore sotto la patria potestà della madre Regis Ida fu Pietro ved. Rosboch, dom. in Oglianico (Torino).	Rosboch *Delibèra-Angela-Maria* fu Michelangelo, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	308972	532 —	Marrese *Ripalta* fu *Raffaele*, minore sotto la patria potestà della madre Trombacco Rachele, ved. di Marrese Raffaele, dom. a Candela (Foggia).	Marrese *Maria-Ripalta* fu *Giuseppe-Antonio-Raffaele*, minore, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	112593	105 —	Colombo Carlotta di Francesco, *nubile*, domiciliata a Milano.	Colombo Carlotta di Francesco *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Milano.
P. R. 3,50 %	294882	490 —	Moncalvo Margherita fu *Patrizio*, moglie di Chiovatero Ambrogio, dom. a Torino, con usufrutto a Reano Maria fu Domenico, vedova di Moncalvo *Patrizio*, dom. a Verolengo (Torino).	Moncalvo Margherita fu *Giovanni*, moglie di Chiovatero Ambrogio, dom. a Torino, con usufrutto a Reano Maria fu Domenico, vedova di Moncalvo *Giovanni*, dom. a Verolengo (Torino).
Id.	294883	490 —	Moncalvo Maria fu *Patrizio* moglie di Filipello Luigi, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Moncalvo Maria fu *Giovanni*, moglie di Filipello Luigi, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % Id.	589182 589183	2.030 — 700 —	Peluso *Rosina* fu Giuseppe, moglie di *Cassese* Ferdinando fu Massimo, dom. a Napoli.	Peluso *Angela-Rosa* fu Giuseppe, moglie di *Peluso-Cassese* Ferdinando fu Massimo, domiciliato in Napoli.
Id.	245727	350 —	De Meo *Olimpia* di *Antonio*, nubile, dom. in Napoli.	De Meo *Clotilde-Olimpia* di *Antonio* o *Vito-Antonio*, nubile, dom. in Napoli.
Id.	360748	455 —	Come sopra.	Come contro.
Id.	705242	700 —	Come sopra.	Come contro.
Id.	760020	707 —	Come sopra.	Come contro.
Id.	5303	70 —	Come sopra.	Come contro.
Id.	5578	70 —	Come sopra.	Come contro.
Id.	6701	35 —	Come sopra.	Come contro.
Id.	6702	35 —	Come sopra.	Come contro.
Id.	6703	35 —	Come sopra.	Come contro.
Id.	67801	35 —	Come sopra.	Come contro.
Cons. 3,50 % (1906) Id.	752628 17954	210 — 294 —	Porrati *Natalina* fu Giuseppe, moglie di Savio Lorenzo, dom. in Alessandria, con usufrutto a Savio Lorenzo fu Andrea.	Porrati *Maria-Natalina* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	711991	35 —	Momigliano Aronne fu Emanuele, dom. a Torino, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Gaido *Teresa* fu Giacomo, nubile, dom. a Torino.	Momigliano Aronne fu Emanuele, dom. a Torino, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Gaido *Maddalena-Cattarina-Teresa* fu Giacomo, nubile, dom. a Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	223573	273 —	*Poledro* Caterina fu Secondo, vedova di *Gallio* Giovanni, dom. in Alessandria.	*Polledro* Caterina fu Secondo, vedova di *Gallia* Giovanni, dom. in Alessandria.
Id.	140158	224 —	Regruto Teresa fu Battista, minore sotto la patria potestà della madre *Giannotti Orsola* fu Pietro ved. Regruto Battista, dom. a Ivrea (Torino), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Gianotti *Orsola* fu Pietro, ved. Regruto Battista, dom. a Ivrea (Torino).	Regruto Teresa fu Battista, minore sotto la patria potestà della madre *Gianotti Maria Orsola* fu Pietro ved. Regruto Battista, dom. a Ivrea (Torino), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Gianotti *Maria-Orsola* fu Pietro ved. Regruto Battista, dom. a Ivrea (Torino).
Id.	140159	672 —	Regruto Teresa fu Battista, minore sotto la patria potestà della madre Gianotti *Orsola* fu Pietro ved. Regruto Battista, dom. a Ivrea (Torino).	Regruto Teresa fu Battista, minore sotto la patria potestà della madre Gianotti *Maria-Orsola* fu Pietro ved. Regrutto Battista, domiciliata a Ivrea (Torino).
Rendita 5 %	13743	1.160 —	Derossi *Vittoria* fu Matteo, moglie di Quaglia Gioacchino, dom. in Mogliano Alpi (Cuneo).	Derossi *Maria-Vittoria* fu Matteo, ecc., come contro.
Id.	13742	1.400 —	Derossi *Vittoria* fu Matteo, moglie di Quaglia Gioacchino, dom. in Mogliano Alpi (Cuneo), vincolato per dote.	Derossi *Maria-Vittoria* fu Matteo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	277951	1.676,50	Martini Pier Giovanni fu Ernesto-Umberto, minore sotto la patria potestà della madre Gatti *Delfina* fu Stefano ved. Martini Ernesto-Umberto, dom. a Genova, con usufrutto a Gatti *Delfina* fu Stefano ved. Martini Ernesto Umberto, dom. a Genova.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Gatti *Maria-Caterina-Delfina* fu Stefano ved. Martini Ernesto-Umberto, dom. a Genova, con usufruto a Gatti *Maria-Caterina-Delfina* fu Stefano ved. Martini Ernesto-Umberto, domiciliato a Genova.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	277952	840 —	Martini Adelina-Dirce fu Ernesto-Umberto, minore, sotto la patria potestà della madre Gatti *Delfina* fu Stefano ved. Martini Ernesto-Umberto, dom. a Genova, con usufrutto a Gatti *Delfina* fu Stefano ved. Martini Ernesto-Umberto, dom. a Genova.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Gatti *Maria-Caterina-Delfina* fu Stefano ved. Martini Ernesto-Umberto, dom. a Genova, con usufrutto a Gatti *Maria-Caterina-Delfina* fu Stefano ved. Martini Ernesto-Umberto, dom. a Genova.
Id.	277949	840 —	Martini Raffaella-Maria fu Ernesto-Umberto, domiciliata a Genova, con usufrutto come sopra	Martini Raffaella-Maria fu Ernesto-Umberto, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.
Id.	277950	840 —	Martini Cesira-Delfina fu Ernesto-Umberto, domiciliata a Genova, con usufrutto come sopra.	Martini Cesira-Delfina fu Ernesto-Umberto, domiciliata a Genova, con usufrutto come sopra.
Id.	277948	840 —	Martini Umberto-Ernesto fu Ernesto-Umberto, dom. a Genova, con usufrutto, come sopra.	Martini Umberto-Ernesto fu Ernesto-Umberto, domiciliato a Genova, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 12 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3237)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a dieci posti di custode nel ruolo del personale di servizio delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e della Regia Accademia d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il regolamento approvato con R. decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visto il R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 208;
Visto il R. decreto-legge 4 febraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
Vista la legge 5 gennaio 1930-VIII, n. 77;
Visto il R. decreto 13 novembre 1940-XIX, n. 1745;
Vista la lettera n. 18069 - 1175-8-9-11-3-1 in data 22 giugno 1941-XIX della presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dieci posti di custode in prova nel ruolo del personale di servizio delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e della Regia Accademia d'arte drammatica. Al concorso possono partecipare anche le donne ad esse però potranno essere assegnati soltanto tre dei posti messi a concorso.

A favore dei richiamati alle armi, per apposito concorso da bandire a suo tempo, si riservano 10 posti attualmente disponibili. Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di custodi in prova nella carriera del personale delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e della Regia Accademia d'arte drammatica e conseguiranno la nomina a custode se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nella condizione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a custode.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 365,82 oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Chi provenga da altre Amministrazioni statali conserverà il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle arti - Divisione V) non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6 con l'indicazione precisa dell'indirizzo del concorrente;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 21 anno e non oltrepassato quella di 30.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936,

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i militari od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O., dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, o siano stati in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera c) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

3) certificato di cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 4, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta bollata da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza;

5) certificato generale negativo su carta bollata da L. 12, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'A. O. produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV o che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

8) diploma di ammissione alle scuole medie o licenza elementare superiore. E' ammessa la presentazione in luogo del titolo originale di copia autentica notarile;

9) certificato su carta da bollo da L. 4, d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento per l'anno XIX rilasciato dal segretario federale. La iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi per la difesa delle Colonie dell'A. O.

I concorrenti ex combattenti, non iscritti al P. N. F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con appositi certificati di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti concorrenti potranno conseguire la eventuale nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso.

Nel caso contrario, s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato degli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre l'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vice segretari dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

10) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, da presentarsi soltanto dai concorrenti coniugati, dal quale risulti se essi abbiano, oppur no, contratto matrimonio con persona straniera, o nell'affermativa, se abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio sia stato celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso;

11) una dichiarazione su carta semplice, nella quale il candidato sotto la sua personale responsabilità attesti di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 9, 10, dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati possono produrre anche altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio su carta da bollo da L. 8.

I concorrenti che risiedono nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani o all'estero ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare avranno facoltà di presentare nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine di 90 giorni stabilito per la presentazione della domanda. Tale facoltà non concerne se non i documenti che comprovino requisiti o titoli posseduti prima della scadenza del detto termine di giorni 90.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei titoli presentati al concorso con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina a custode, qualunque residenza.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle arti - Divisione V) dopo il termine fissato nel precedente articolo 3 del presente decreto, e che non saranno redatte in carta da

bollo da L. 6 o corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti sciolti presentati per altri concorsi o per altre ragioni in altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle arti.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non avere nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Nella formazione della graduatoria si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e, successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 20 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

(3389)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il precedente decreto in data 6 marzo 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del successivo 2 aprile, concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle singole Provincie del Regno al 30 novembre 1939;

Visti gli articoli 8, 50 e 51 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione delle Commissioni giudicatrici con sede L'Aquila, Bari, Cagliari, La Spezia, Modena, Napoli, Palermo, Siena, Torino, Trieste e Udine;

Decreta:

1) Il dott. Emidio Leone specialista in ostetricia, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di L'Aquila, Chieti, Teramo, Campobasso (sede L'Aquila) in sostituzione del dott. Elia Agnifili.

2) L'ostetrica condotta Berardi Maria è nominata componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincie di Bari, Brindisi, Foggia, e Lecce (sede Bari) in sostituzione dell'ostetrica D'Errico Pietrina.

3) Il dott. Cesare Salotto, vice segretario, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari (sede Cagliari) in sostituzione del dott. Angelo di Benedetto.

4) Il dott. Salvatore Pilia, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari (sede Cagliari) in sostituzione del dott. Alfonso Apicella.

5) Il dott. Giuseppe Grimaldi, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Apuania, La Spezia e Parma (sede La Spezia) in sostituzione del dott. Giovanni Martina.

6) Il dott. Nicola Passalacqua, aiuto della clinica ostetrica di Modena, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Modena e Reggio Emilia (sede Modena) in sostituzione del dott. Giuseppe Garrasi.

7) Il dott. Luigi Belli Santi Cimaglia Gonzaga, consigliere, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Avellino, Benevento e Napoli (sede Napoli) in sostituzione del dott. Raffaele Bugli.

8) Il dott. Armando Nicastro, 1° segretario, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani (sede Palermo) in sostituzione del dott. Ugo Rocca.

9) Il dott. Niccolò Batazzi, consigliere è nominato segretario della Commissione giudicatrice dai concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Grosseto e Siena (sede Siena) in sostituzione del dott. Mario Vegni.

10) Il prof. Alessandro Vaccari, libero docente in ostetricia, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli (sede Torino) in sostituzione del prof. Giuseppe Valle.

11) Il dott. Guglielmo Callipari, consigliere, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Fiume, Pola e Trieste (sede Trieste) in sostituzione del dott. Giovanni De Vita.

12) Il prof. Ugo Dall'Acqua, già primario dell'Ospedale di Udine (reparto ostetricia) è nomina componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Belluno, Treviso e Udine (sede Udine) in sostituzione del dott. Adriano Quarantotto.

Roma, addì 1° maggio 1941-XIX.

p. *Il Ministro:* BUFFARINI

(3433)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Vista la graduatoria delle concorrenti a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1939-XVIII formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 6 marzo 1941-XIX, pubblicato nel n. 79 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 2 aprile 1941-XIX;

Visti gli articoli 36 e 39 del R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, approvante il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso di cui alle premesse:

1. Vanoli Giuseppina . . . . punti 68,30
2. Locatelli Giacomina . . . . » 67,88
3. Ganda Pierina . . . . » 65,94
4. Razzini Elisa . . . . » 64,60
5. Gandolfi Zumma . . . . » 64,42
6. Grassi Luigina . . . . » 61,56
7. Zanini Ida . . . . » 61,39
8. Romano Pierina . . . . » 58,96
9. Gennari Angelina . . . . » 58,59
10. Armella Esterina . . . . » 58,17
11. Roscio Carolina . . . . » 57,90
12. Carimali Pierina . . . . » 57,14
13. Estorti Eugenia . . . . » 56,77
14. Campagnoli Adele . . . . » 53,46
15. Lucotti Leonina . . . . » 53,26
16. Marzani Elsa . . . . » 53,01
17. Cisco Fedora . . . . » 52,70
18. Trevisani Nella . . . . » 52,37
19. Vanoli Elvina . . . . » 51 —

20. Castellani Clara, età (R.D.L. 5-7-1934, n. 1176) punti 50,20
21. De Paoli Giovanna, età (R.D.L. 5-7-1934, n. 1176) . . . . » 50,20
22. Toso Rosa . . . . » 49,66
23. Bozzaotra Adalgisa . . . . » 49,45
24. Laurenti Rita . . . . » 49,16
25. Carini Ernesta . . . . » 48,20
26. Marchelli Maria . . . . » 47,38
27. Moroni Luigina, età (R.D.L. 5-7-1934, n. 1176) » 47,36
28. Varesi Severina, età (R.D.L. 5-7-1934, n. 1176) » 47,36
29. Pirola Teresina . . . . » 45,12
30. Grassi Domenica . . . . » 44,36
31. Boatti Teresa . . . . » 42,57
32. Zucchella Luigina . . . . » 41,81
33. Rossignoli Maria Decia . . . . » 41,36
34. Bosoni Giuseppina, età (R.D.L. 5-7-1934, n. 1176) . . . . » 40,20
35. Mazza Stamura, età (R.D.L. 5-7-1934, n. 1176) » 40,20
36. Baldo Oliva . . . . » 39,59
37. Davighi Aurelia . . . . » 35,60

La soprascritta graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 12 agosto 1941-XIX

Il prefetto: G. A. VITELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 24593 di ugual data col quale si approva la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1939-XVIII;

Visto per le varie candidate dichiarate idonee l'ordine di preferenza con cui hanno elencato le sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alla premessa e quindi designate per la nomina nel posto per ciascuna a fianco indicato, le ostetriche seguenti:

1. Vanoli Giuseppina, per la condotta di Gambolò;
2. Locatelli Giacomina, per la condotta di Vellezzo Bellini-Rognano;
3. Ganda Pierina, per la condotta di Montù Beccaria;
4. Razzini Elisa, per la condotta di Zavattarello Valverde;
5. Gandolfi Zumma, per la condotta di Sannazzaro de' Burgondi;
6. Grassi Luigina, per la condotta di Dorno;
7. Zanini Ida, per le condotta di Lungavilla;
8. Romano Pierina, per la condotta di Vigevano (Sforzesca);
9. Gennari Angelina, per la condotta di Castelletto di Branduzzo;
10. Armella Esterina, per la condotta di Marcignago-Battuda;
11. Roscio Carolina, per la condotta di Chignolo Po (Lambrinia).

Nel caso che si rendessero necessari provvedimenti per la sostituzione saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 36 comma 5°, e 69 comma 4°, delle leggi sanitarie.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Pavia, addì 12 agosto 1941-XIX

Il prefetto: G. A. VITELLI

(3350)

REGIA PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio precedente decreto 30 dicembre 1939-XVIII, n. 49498 Div. Sanità, col quale fu bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1939;

Visti i verbali e la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 6 marzo c. a. successivamente modificato, e riscontratone la regolarità;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria appresso riportata del concorso per conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1939:

1. D'Agostino Anna . . . . punti 49,68
2. Saracino Anna . . . . » 47,75
3. Fulvio Amalia . . . . » 46,62
4. Altavilla Maria Lucia . . . . » 46,31
5. Comparozzi Dea . . . . » 44,31
6. La Sorsa Annantonia . . . . » 42,87
7. De Biasi Maria . . . . » 41,50
8. Consiglio Maria . . . . » 39,06
9. Leonardi Ester . . . . » 37,56
10. Scatigna Grazia . . . . » 36,62
11. Marconi Lea . . . . » 35,25

Bari, addì 13 agosto 1941-XIX

Il prefetto: VIOLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio precedente decreto 30 dicembre 1939-XVIII, numero 49498 Div. Sanità, col quale fu bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1939;

Visto il decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso;

Viste le domande di ammissione al concorso con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 11 marzo 1925, numero 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso sopraindicato, rispettivamente per la sede a fianco segnata:

1. D'Agostino Anna, comune di Giovinazzo;
2. Saracino Anna, comune di Bitonto;
3. Fulvio Amalia, comune di Bari (frazioni).

Bari, addì 13 agosto 1941-XIX

Il prefetto: VIOLA

(3351)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.